

PER UNO STUDIO DELLA POVERTÀ A FIRENZE IN ETÀ MODERNA

(di Gaetano Pizzo)

1) PARTE PRIMA. *I poveri attraverso le leggi toscane: repressione, assistenza e strani rimedi.* Suddivisa in tre parti (*Vagabondi, Cerretani e Zingari: gli indesiderati; L'assistenza: la difesa dei poveri; Strani rimedi: lusso e penuria tra abiti, pane e vino*) esamina i provvedimenti di repressione contro tutti quei poveri che, costretti a vivere di espedienti, e quindi non meritevoli, rappresentano un pericolo per l'ordine sociale; illustra gli interventi di assistenza a favore di tutti quei poveri di città i quali, citati in giudizio, non hanno le possibilità di difendersi; offre, infine, un quadro, solo per tratti, del tipo di strategia socio-economica per la lotta alla povertà.

2) PARTE SECONDA. Elenco delle leggi, per il periodo 1532-1743, contenenti la parola "povero" o riguardanti la povertà. Esse sono tratte da: L. Cantini, *Legislazione Toscana raccolta e illustrata*, Firenze, stamp. Albizziniana per P. Fantosini e figlio, 1800 - 1808, 32 voll. Alcune di esse presentano un rinvio alla parte terza.

3) PARTE TERZA. Testo di alcune leggi, dal 1532 al 1734, tratte da L. Cantini, *Legislazione toscana cit.*

I POVERI ATTRAVERSO LE LEGGI TOSCANE: REPRESSIONE, ASSISTENZA E STRANI RIMEDI

Lo spoglio della raccolta di tutte le leggi toscane dal 1532 al 1734 consente di verificare l'esistenza di una forma di assistenza, si potrebbe dire indiretta, nei confronti dei poveri, con provvedimenti finalizzati sia a rendere più spedita, e senza inutili perdite di tempo, la discussione delle cause civili, sia a governare, con divieti ad hoc, i prezzi e le spese superflue. E consente tra l'altro di notare come le leggi non solo mostrino un'immagine spesso "spaventata" della povertà, di quella povertà che non si riesce a regolare, di quella mendicizia che non si riesce ad abolire (nessuna legge, per quanto dura, può far desistere una persona affamata dal chiedere un pezzo di pane), di quel popolo che vagabonda, e cerca, anche con mille invenzioni e truffe, di sostentarsi; ma mostrino anche una qualche preoccupazione, certo non sempre consapevole, di cogliere, al di là delle questioni di beneficenza e assistenza, altri importanti aspetti della condizione di esistenza di tanti poveri.

La repressione: Vagabondi, Cerretani e Zingari. Gli indesiderati

Sono numerosi i provvedimenti adottati nei riguardi dei poveri, e i principali riguardano l'espulsione dei vagabondi e di altre persone indesiderate. Anzi, si può ben sostenere che, se uno degli elementi fondamentali di tutte le disposizioni europee sugli indigenti è stato l'insistere sulla differenza tra veri e falsi poveri, l'altro elemento onnipresente, nelle riforme e nei dibattiti sulla povertà, è la determinazione che si ha, nei confronti dei forestieri poveri, a non ammetterli nello Stato, ma a punirli e a cacciarli, se trovati a mendicare.

Il legislatore toscano non è da meno dei suoi corrispettivi europei e molto s'ingegna nel produrre bandi contro i più poveri e senza alcuna protezione, contro i "sans aveu", come direbbe Gutton.

Il primo bando che si incontra, leggendo la raccolta di leggi toscane realizzata da Lorenzo Cantini, è del 21 luglio del 1590, intitolato *Bando pubblicato contro Vagabondi, Birboni, Cantimbanchi, Cerretani, & simili*. Con questo atto il Gran Duca «per ovviare a molti inconvenienti e disordini di latrocinij, assassinamenti, e scandoli, e massime di quelli che vengano di stati alieni a mendicare in pregiudizio de' poveri della città inabili a lavorare, e guadagnarsi il vitto», fa sapere a «tutti gli vagabondi, furfantoni, birboni, cerretani, cantimbanchi, e tutti gli huomini, e donne quali sieno inabili a poter lavorare, o far qual si voglia esercizio permesso, e che vivono otiosamente, che fra tre giorni doppo la publicatione del presente bando, debbino aver sgombrato delli stati di S. A. S. con comminatione che vi saranno trovati, incorrino in pena della Galea li huomini che saranno maggiori di anni 15 a beneplacito della prefata S. A. S. e li minori di anni 15 compiti, per la prima volta ad essere frustati, e quanto alle donne sotto pena della frusta. E parimente proibiscano che tali persone ne altri mendicanti forestieri di qual si voglia età, o sesso siano lassati entrare nelli stati di S. A. S. ne passati a Porti, e barche particolarmente del

Serchio»; anche per i «barcaioli e portinari» che li lasceranno passare sono previste delle pene, e precisamente «scudi dieci e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta che passeranno sopra lor barche, o Navice», e così per tutti quelli che in qualche modo sono coinvolti nell'operazione di facilitare un ingresso di stranieri; infatti «li detti mendicanti forestieri, e persone non habili a lavori, o qualche esercizio, non siano lassati entrare nelli stati di S. A. S. ma ne siano cacciati, e non raccettati da osti, ne da tavernieri, o spedali ne da qual si voglia altra persona sottopena dell'arbitrio di loro Signorie, nella qual pena incorreranno le guardie della Sanità, e ministri delle porte della Città, tutti gli altri ofitali di qual si voglia sorte che questo permetteranno».

Le motivazioni del provvedimento di espulsione, tutte interne al bando, si basano su due punti fondamentali: non è bene accettare stranieri poveri «sendo mente delle Signorie loro, che le limosine, e opere pie quali si fanno in detta Città e stato servino per li poveri di esso stato, e non per birboni, e mendicanti che vengono a sfamarsi a' quali si proibisce a entrare negli stati suddetti, e se saranno atti a lavoro in esercizio ne pure vi entreranno per andar furfantando e vivere otiosamente incorreranno ipso facto nella pena della Galea, & altre imposte come sopra agli huomini, & alle donne otiosi, vagabondi, e birboni che di presente si trovano in detto stato, e che non sgombreranno fra li tre giorni come di sopra è disposto»; è bene evitare ogni rischio di truffa, e proprio per questo è necessario controllare i «Pellegrini che veramente andranno al lor viaggio massime con fede di esser tali, siano lassati passare, pur che sotto questo pretesto non si fermino per lo stato per andar furfantando, ma vadino a dirittura al loro viaggio, e sotto questo pretesto non conduchino seco loro famiglie donne e putti per andar mendicando». Gli unici stranieri che possono entrare sono quelli che «faccino lavoro in esercizio alcuno permesso, e lecito»¹.

In questo bando ritroviamo tutti gli elementi che caratterizzeranno anche i bandi successivi. Prima di tutto le motivazioni: la prevenzione di inconvenienti e disordini e il non disperdere risorse per l'aiuto dei poveri della città, infatti, sono sempre presenti; a queste si aggiungono, dettate dal momento particolare e dalla contingente situazione economica, anche altre ragioni. Nei periodi di crisi, infatti, come per esempio nel 1590, in cui «molti potrebbero venire non per altro che per sfamarsi e mangiare quei grani che hanno da servire per servizio dei suoi sudditi», non può entrare nessun forestiero, «che siano artefici, o manuali, o lavoratori o uomini di qualsivoglia esercizio, e che sieno venuti per abitarvi con le loro famiglie, o senza»²; lo stesso vale, comprensibilmente, quando si verificano epidemie di peste all'interno dello Stato o in Stati vicini; le città vengono chiuse a tutti e a tutto: è l'unico modo conosciuto per evitare il contagio.

¹ *Bando pubblicato contro Vagabondi, Birboni, Cantimbanchi, Cerretani, & simili, del dì 21 luglio 1590*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, Firenze, 1800 - 1808 (XIII) p. 162. Per dire quanto la paura per gli stranieri (poveri) e il pregiudizio nei loro confronti sia sempre presente si legga quanto nell'illustrazione di questo bando il Cantini dice: «Lodevole è la legge, che noi pubblichiamo, perché è diretta a conservare la quiete pubblica, allontanando dallo Stato quella turba di Vagabondi stranieri, che odiando la vita attiva, ed industriosa, cerca la sussistenza ne' proventi del vizio, con danno e pregiudizio della società».

² *Bando per conto delle proibizioni de forestieri del dì 18 agosto 1590*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana, op. cit.*, (XIII) p. 172.

Quasi sempre i poveri, ma soprattutto i vagabondi e i forestieri, con la loro roba e con le loro unzioni, sono considerati il veicolo della malattia³. Ma anche quando il pericolo è passato, le proibizioni restano; così leggiamo in un bando pubblicato il 7 marzo del 1630: «volendo tor via ogni occasione, che di nuovo non sia portato in detta Città, o da chi ne abbia qualche infetione allargato, & giudicando, che ne sia pericolo evidente mentre si permettesse che entrassero di fuori persone mendicanti tanto forestieri quanto delli Stati di S. A. S. Et che i predetti andassero mendicando per la Città, e considerato che non resta ad alcuna persona urgente necessità di domandare limosine[...]E considerato perciò, che senza pericolo di far perire di fame o ridurre in estrema necessità alcuna persona, si può liberamente proibire a tutti l'andar mendicando per assicurarsi da ogni accidente di male che per tal causa ne potesse seguire[...]Fanno per il presente pubblico bando bandire, notificare, & espressamente comandare a tutti tanto forestieri quanto delli Stati di S. A. S. e tanto di fuori quanto della Città di Firenze, così uomini come donne, o fanciulli, che in modo alcuno non ardischino ne presumino d'andare accattando e mendicando per la Città di Firenze in qualsivoglia luogo di essa sottopena a chi trasgredirà dell'arbitrio del Magistrato loro da estendersi fino alla galera, all'asino, e frusta, & altre pene afflittive di corpo»⁴.

Ma cerchiamo di capire quali siano le categorie di poveri di cui i bandi si occupano e quali siano i trattamenti riservati ad ognuna di esse.

Un primo carattere distintivo è dato dal luogo di origine: i poveri cittadini, i poveri dello Stato e i forestieri. Nelle disposizioni normative precedenti il 1621, la preoccupazione per i poveri cittadini è quella di sovvenire ai loro bisogni con "le limosine e le opere pie", secondo quel sistema "stellare e polimorfo" descritto nel precedente capitolo; in altre parole, la necessità di garantire l'assistenza ai poveri cittadini giustifica l'espulsione di tutti gli altri poveri. Ma non durerà a lungo.

Per i poveri mendicanti della città e del contado "veramente poveri e bisognosi, si che non possino sostentarsi che di limosine", l'anno della svolta sarà il 1621, con il bando del 27 ottobre, quando la città trabocca di una «gran moltitudine, e diversa sorte di gente che si mette andar mendicando per Firenze», che rovina il decoro della città e perturba l'ordine, e le autorità «per tanto d'ordine espresso di loro AA. SS. fanno pubblicamente bandire, e comandare che per l'avvenire nessuna persona di qual si voglia stato, o condizione ardisca, o presuma mendicare, o accattare o chiedere limosine in alcun luogo della Città di Firenze»; sarà così proibita la mendicizia anche dei poveri cittadini. Ma senza gran risultato.

Per i poveri dello Stato, ma non di Firenze e del suo contado, sostanzialmente identico è il trattamento, anche se è espressamente previsto il divieto di entrare in città⁵.

³ Cfr. in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., *Rinovazione del Bando contro li Birboni, e Vagabondi del dì 3 agosto 1671* (XVIII) pag. 300 e *Bando e prohibitione concernente il non poter introdurre dalli stati alieni in quelli di S. A. S. Persone, Mercanzie, e Robe senza Bullette di Sanità etc del dì 10 luglio 1682* (XIX) pag. 272.

⁴ *Bando contro i mendicanti, e proibitione delle ferie in tempo di quaresima del dì 7 marzo 1630*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XVI) pag. 104.

⁵ *Bando contro i mendicanti, e proibitione delle ferie in tempo di quaresima del dì 7 marzo 1630* (XVI) pag. 104; *Bando contro i vagabondi, e Birboni, e Accattoni del dì 22 giugno 1688* (XX) pag. 67; *Bando sopra l'accatto de' poveri ottenuto nel Supremo Magistrato del dì 13 gennaio 1701* (XXI) pag. 210; in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit.

Per i forestieri, al contrario, le cose sono molto diverse: non sono mai visti di buon occhio, sono i primi a dover lasciare la città e lo Stato, senza una qualche possibilità di ritorno. L'unica eccezione riguarda i forestieri che lavorano, per i quali verrà anche predisposto un apposito bando. Infatti, dopo le restrizioni adottate con il *Bando per conto delle proibizioni de forestieri del dì 18 agosto 1590*, le autorità si affrettano a dettare una nuova regolamentazione degli ingressi dei forestieri, revocando il vecchio bando, «considerato che nella presente mietitura detta proibizione, e Bandi possono portare qualche incomodo a riporre Grani, e Biade» e deliberando «stando fermi, e in suo vigore gli Bandi contra gli Birboni, Vagabondi, Mendicanti, Zingari, e Zingare, Cantambanchi, Bagattellieri, Ciurmadori, e Persone simili, e stando fermi gli Bandi contra quelle di Vernio, e per conto dei Lucchesi per tutto il tempo, che secondo il loro tenore devano, possino, e sia lecito dalla pubblicazione del presente Bando in avanti a tutti gli forestieri che vorranno venire a stare nelli Stati dell' A. S., e passare per Essi particolarmente per andare in Maremma, quali forestieri siano atti ad aiutare la ricolta particolarmente per la lega, e mietitura che possino farlo, e sieno tollerati, e permessi come se detti bandi fatti non fussero, o già fusse il loro Offizio finito, intendendo il tutto a puro, e sano intelletto, e per quelli che veramente avevano intenzione di venire, e passare per affaticarsi, e lavorare, e non per quelli che volessero andare furfantando»⁶. Chi lavora per il "bene" dello Stato, anche se straniero, può entrare, gli altri no. Sono forestieri anche i pellegrini e, come notato nel bando del 1590, possono entrare nello stato e nella città, purché dimostrino di essere veramente pellegrini e non usino questo come pretesto per mendicare.

Il sesso e l'età sono altri due elementi attraverso i quali è possibile differenziare i poveri, anche se questo tipo di differenziazione diventa significativo principalmente per quanto riguarda le punizioni. In linea generale, la divisione è tra uomini maggiori di quindici anni, donne e minori di quindici anni. Per i primi il rischio di punizione più probabile è la galera⁷, ma si può anche essere condannati all'esilio⁸; per le donne e i minori di quindici anni, invece, sono riservate le pene da eseguirsi pubblicamente: la berlina con mitera⁹, la frusta¹⁰, l'asino¹¹; per alcuni ragazzi il legislatore è anche più duro; nel Bando

⁶ *Bando per conto dei forestieri del dì 26 giugno 1591*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XIII) pag. 236.

⁷ *Bando per conto delle proibizioni de forestieri del dì 18 agosto 1590* (XIII) p. 172; *Bando contro i mendicanti, e proibitione delle ferie in tempo di quaresima del dì 7 marzo 1630* (XVI) p. 104; *Rinovazione del Bando contro li Birboni, e Vagabondi del dì 3 agosto 1671* (XVIII) p. 300; *Bando e prohibitione concernente il non poter introdurre dalli stati alieni in quelli di S. A. S. Persone, Mercanzie, e Robe senza Bullette di Sanità etc. del dì 10 luglio 1682* (XIX) p. 272; *Bando contro i vagabondi, e Birboni, e Accattoni del dì 22 giugno 1688* (XX) p. 67, *Bando dell' Illustrissimo Sig. Marchese ALESSANDRO DEL BORRO Generale dell' Artiglieria di S. A. S. e per la Medesima Governatore della Giustizia, & Armi della Città, Porto, e giurisdizione di Livorno, del dì 27 marzo 1697* (XXI) p. 7; *Bando sopra gli Accattoni del dì 24 aprile 1727* (XXIII) p. 67, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit.

⁸ *Bando sopra l'accatto de' poveri ottenuto nel Supremo Magistrato del dì 13 gennaio 1701*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XXI) pag. 210.

⁹ "Foglio accartocciato, che si mette in testa a colui, che dalla Giustizia si manda in su l'asino, o si tiene in gogna". In *Vocabolario degli Accademici della Crusca con tre indici delle voci, locuzioni, e proverbi Latini, e Greci, posti per entro l'Opera. Con privilegio del Sommo Pontefice, del Re Cattolico, della Serenissima Repubblica di Venezia, e degli altri Principi, e Potentati d'Italia*. In Venezia, appresso Giovanni Alberti, 1612.

¹⁰ *Rinovazione del Bando contro li Birboni, e Vagabondi del dì 3 agosto 1671* (XVIII) p. 300; *Bando e prohibitione concernente il non poter introdurre dalli stati alieni in quelli di S. A. S. Persone, Mercanzie, e Robe senza Bullette di Sanità etc. del dì 10 luglio 1682* (XIX) p. 272; *Bando contro i vagabondi, e Birboni, e Accattoni del dì 22 giugno 1688*

sopra i Cantambanchi, e Vagabondi del 14 settembre 1703, si legge che i «minori di anni quindici, trovandosi che oltre all'andare accattando siano sospetti di Ladri (come per lo più segue, che sotto il pretesto di andare accattando rubano quanto possono) oltre alla pena della frusta come sopra saranno bollati con il fuoco»¹². Non mancano, anche per le donne, le umiliazioni più disonorevoli, come quella di essere rapate¹³.

Rimane, infine, l'ultima divisione, già nota, tra poveri meritevoli e poveri non meritevoli. Tra questi ultimi troviamo: "vagabondi, furfantoni, birboni, cerretani, cantimbanchi, mendicanti forestieri, huomini e donne otiosi, zingari, bagattellieri, ciurmatori, e persone simili", uomini e donne che non hanno voglia di lavorare, che mendicano e truffano, che, per questo, non hanno diritto a nessun tipo di assistenza: devono lavorare o andar via. Si crede, come dimostrano i testi di Teseo Pini e Rafaele Frianoro, che i furti e gli imbrogli siano opera di organizzazioni di poveri create per tradire la buona fede dei ricchi al fine di estorcere elemosine, costituendo un proprio microcosmo con un propria cultura, proprie leggi, una propria lingua, quasi in una posizione di anti-stato, ma -precisa Brian Pullan- «il piccolo furto o la "rasa" -l'ingegnoso inganno a svantaggio dei pii per sopravvivere- era, piuttosto che la rivolta, l'espedito caratteristico dei poveri di città, e l'anti-Stato dei furfanti organizzati era forse più una finzione dell'immaginazione letteraria, che una realtà obiettiva. le campagne, poi, contro l'accattonaggio sfacciato erano un'azione tendente a mettere una distanza fisica tra il povero e il ricco e per proteggere questi da una costante ed esasperante richiamo ai suoi obblighi cristiani»¹⁴.

Gli stessi bandi, a conferma di un comune e diffuso sentire, restituiscono un'immagine del povero non meritevole chiara, pur nella sua genericità comprensiva d'ogni nefandezza, e rivelano, con formule ripetitive, tutti i pregiudizi, e non solo delle classi dominanti, direttamente legati alla condizione stessa dell'esser povero. Ed ecco il quadro: "Molta gente oziosa di ogni sesso, e di ogni età si è data ad andar mendicando, benché ella sia abile, e capace di fare qualche esercizio, e lavoro con tirar su, ed avvezzare i Padri, e le Madri anco li loro Figliuoli benché piccoli ad andar mendicando, e intraprendere una vita libera, e oziosa, il che poi serve di fornimento a molti vizi, e da motivo che seguino latrocini, assassinamenti, ed altre cattive, e scandalose operazioni"¹⁵. I poveri, dunque, vivono "una vita libera, e oziosa", e questa vita libera è generatrice di "latrocini e assassinamenti". Ma cosa vuol dire essere liberi per un vagabondo, quale libertà c'è nella povertà? I ricchi, purtroppo, sono gli scrittori anche della storia dei poveri, e per questo, da estranei al mondo complesso e multiforme della miseria, non hanno avuto difficoltà alcuna a dipingerli come fastidiosi, a ridicolizzarli, a considerarli truffatori, pigri

(XX) p. 67, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit.

¹¹ Cfr. in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., *Bando contro i mendicanti, e proibitione delle ferie in tempo di quaresima del dì 7 marzo 1630 (XVI)* pag. 104 e *Bando sopra gli Accattoni del dì 24 aprile 1727, (XXIII)* pag. 67.

¹² *Bando sopra i Cantambanchi, e Vagabondi del dì 4 settembre 1703*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XXI) p. 242.

¹³ Ivi.

¹⁴ B. Pullan, *Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII)*, in *Storia d'Italia, Annali, I*, Torino, Einaudi, 1978, p. 1047.

¹⁵ *Bando sopra gli Accattoni del dì 24 aprile 1727*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XXIII) pag. 67.

e oziosi e, proprio perché oziosi, poveri, fino ad accusarli di aver scelto deliberatamente, in piena libertà, la propria condizione di povertà. Sembra quasi di sentire i commenti e i luoghi comuni di oggi nei confronti dei barboni, i nostri “senzafissadimora”! E’ vero, in un lavoro di storia è fuori luogo ed inutile prendere qualche spunto per esprimere personali valutazioni. Ma la lezione di Camporesi, anche se espressa in un Poscritto, incoraggia a tener vigile il pensiero critico. Scrive il Camporesi: «La storia dei “falsi vagabondi” è storia eminentemente letteraria, quindi fantastica, fortemente irrealista, e, inoltre, tendenziosa e classista. Uomini come Teseo Pini e Raffaele Friano, pur tenuto conto della loro particolare ottica, della loro appartenenza sociale, e, in più, dei tempi diversi in cui scrivevano, non possono che trasmetterci una immagine alterata, fuorviante e, in definitiva, faziosa, del pauperismo e della mendicizia. Il “mestiere di vagabondo” fu quasi sempre frutto di un duro bisogno, non di libera scelta: perfidia, simulazione e satanismo conseguenze necessarie e dirette del crudele “stato di necessità” che costringeva poveri, diseredati, disoccupati e mendicanti a una continua mimetizzazione, a una dolorosa girandola d’invenzioni nuove per sopravvivere e tirare, in qualche modo, avanti. I bandi e gli editti contro i mendicanti che si susseguono dai tempi degli imperatori romani fino all’attuale testo unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza, in Italia come in ogni altro paese “civile”; i tratti di corda, le frustate, la deportazione, le galee, il taglio di un’orecchia e, in qualche paese, la pena di morte, testimoniano da una parte al gravità, la profondità e l’estensione del fenomeno, dall’altra la risposta che il potere dava ai diseredati e agli affamati. Se la letteratura dei vagabondi e dei pitocchi riesce spesso a muovere il riso del lettore, o almeno il sorriso, se spesso diventa divertimento e buffonesca commedia, vista e letta da un ipotetico ma autentico straccione, diventa ignobile pantomina letteraria, cinico travisamento e colpevole mistificazione di un dramma millenario “recitato” su un copione di fame, di stenti, di sangue, da una moltitudine inimmaginabile d’infelici sbattuti dal destino sul palcoscenico di un atroce teatro della crudeltà»¹⁶.

Spesso in compagnia di birboni e furfanti si trovano gli zingari, ultimo, non solo in questo lavoro, popolo di poveri. Per molto tempo la loro origine è stata avvolta da mistero, oggi, anche se non è molto chiara la precisa provenienza di questa popolazione, si è d’accordo nel ritenere l’India come luogo d’origine. Le prime grandi carovane di Zingari, sempre in movimento, arrivano in Europa occidentale dai Balcani agli inizi del XV secolo¹⁷. Si presentano come pellegrini verso Roma, devono compiere un viaggio di espiazione di sette anni per un peccato di apostasia e hanno delle lettere di protezione del re di Ungheria: è questo l’unico modo per farsi accettare da popolazioni sedentarie che non ammettono il nomadismo. Gli Zingari sono grandi conoscitori di cavalli e ne praticano il commercio, lavorano i metalli, le donne dicono di poter prevedere il futuro. Per vivere ricorrono talvolta all’elemosina; ma differenza degli altri imbroglioni e furfanti, «gli zingari comunemente indicati come ladruncoli, indovini e ladri di bestiame, anche se vivevano parzialmente con la questua, non ebbero un ruolo predominante nella

¹⁶ P. Camporesi, *Il libro dei vagabondi. «Lo speculum cerretanorum» di Teseo Pini, «Il vagabondo» di Raffaele Friano e altri testi di «furfanteria»*, Torino, Nuova Universale Einaudi, 1973, pp. CLXXIX-CLXXX.

¹⁷ Cfr. F. de Vaux de Foletier, *Mille anni di Storia degli Zingari*, Milano, Jaka Book, 1997 (© 1977) pp. 51 ss.

formazione del classico concetto italiano della mendicizia professionale»¹⁸. La storia degli Zingari è più storia di non-assistenza che di assistenza. Il Geremek, con perfetta sintesi così fissa il sentimento comune nei confronti degli Zingari: «Ponendo il problema del mendicante, del semplice povero si ha di primo acchito una specie di pregiudizio favorevole. Ponendo il problema dello Zingaro è il contrario»¹⁹.

Le prime testimonianze della loro presenza in Italia le abbiamo nel 1442 a Bologna²⁰, una tappa del viaggio verso Roma. Il loro passaggio è segnato da provvedimenti molto rigorosi, tra il 1506 e il 1693 si contano nel milanese una sessantina di grida, tra le quali una, del 13 marzo 1663, che sanziona l'impunità in caso di assassinio di Zingaro; numerosi decreti li troviamo anche a Venezia tra il 1549 e il 1600²¹ e a Napoli; nello Stato Pontificio, arrestati e condannati alle galere per non aver rispettato un editto del 1570 che gli intimava di abbandonare Roma, gli Zingari trovarono un autorevole difensore in Filippo Neri, che con altri tre teologi espresse parere contrario alla condanna²².

In Toscana, al contrario, non ci sono molte testimonianze della presenza degli Zingari. Sono nominati, per la prima volta, in un provvedimento a loro dedicato, il *Bando Sopra i Zingani, e Zingane del dì 3 Novembre 1547*, nel quale, «considerando di quanto danno siano stati per il passato, & di presente ancora sieno i Zingani, & Zingane, che si sono alloggiati, & alloggiano appresso alla città di Fiorenza, & per il Contado, & Dominio di essa, & quanto sinistro con li loro cattivi portamenti arrechino alli Cittadini artefici, & Contadini, per li assai immoderati danni, che da loro si sono ricevuti, & ricevono giornalmente, & quanta comune utilità, tenendone purgato il ducale stato di S. E. I. ne habbi a risultare», si informano chiaramente gli Zingari «che infra un Mese prossimo futuro debbino havere sgombro il detto Dominio Ducale di Fiorenza, sotto pena di essere fatti prigionieri & mandati in galera a beneplacito del loro ufficio»; il legislatore ci tiene inoltre a specificare che «si è rivotato, & revoca per virtù della presente provvisione, & bando ogni patente, salvacondotto, & autorità, che gli havessino insino a questo presente giorno. Et però si commette a tutti i Commissarj, Capitani, Vicarj, Podestà, & altri qualunque Ufficiali del prelibato Stato Ducale di Fiorenza, che piglino, & si ritenghino loro ogni patente, che havessino»²³; non avranno più effetto le tante lettere e autorizzazioni che

¹⁸ B. Pullan, *Poveri, mendicanti e vagabondi*, op. cit., p. 1011.

¹⁹ «En posant le problème du mendiant, du simple pauvre il y a d'emblée une sorte de préjugé favorable. En posant le problème du Tsigane, c'est le contraire» B. Geremek *L'arrivée des Tsiganes en Italie: de l'assistance à la répression* in *Timore e carità I poveri nell'Italia moderna. Atti del convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani» (Cremona, 28-30 marzo 1980)* a cura di Giorgio Politi Mario Rosa Franco della Peruta, Cremona, Annali della biblioteca statale e libreria civica di Cremona, 1982, p. 27.

²⁰ B. Geremek, *L'arrivée des tsiganes en Italie*, op. cit., p. 29; B. Pullan, *Poveri, mendicanti e vagabondi*, op. cit., p. 1011; V. Paglia, *Storia dei poveri in occidente. Indigenza e carità*, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994, p. 269.

²¹ la fonte dei dati è F. de Vaux de Foletier, *Mille anni*, op. cit., p. 89.

²² B. Geremek, *L'arrivée des Tsiganes*, op. cit., p. 40, e V. Paglia, *Storia dei poveri*, op. cit., p. 270.

²³ *Bando Sopra i Zingani, e Zingane del dì 3 Novembre 1547*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., vol. I pag. 382; nel registro degli Otto di Guardia e si Balia del 1547, si trova anche una deliberazione del giorno precedente il bando che dice: «Zinghanis maschules et fiminis infra X dies adic banni debeant disgumbrassi dominiis Ill. domini dives ducis florentia sub pena relegationis in galeris». in ASF, *Otto di Guardia e si Balia*, Filza 47, p. 69, e più avanti leggiamo anche il nome di tale Lombardinius Zinganus, di cui però non sappiamo molto, p. 94.

con fatica gli Zingari si erano procurate. Gli Zingari, inoltre, saranno esclusi, insieme ai «Birboni, Vagabondi, Mendicanti, Cantambanchi, Bagattellieri, Ciurmatori, e Persone simili», dalla possibilità di tornare nello Stato prevista per i forestieri nel già citato *Bando per conto dei forestieri del dì 26 giugno 1591*²⁴. In un bando sugli Zingari, che interessa la città e il contado di Siena, si intuisce anche una sorta di avvenuta integrazione; rinnovando l'espulsione per gli Zingari da tutto il territorio, infatti, si specifica che ci si riferisce solo a quegli Zingari «quali non siano accasati, e ridotti ad habitare con esercizi, & abiti leciti, e non Zingareschi da molti anni addietro in alcuna delle terre del dominio, e stato di questa Città»²⁵. Si può, quindi, supporre che non pochi Zingari abbiano avuto la possibilità di “accasarsi”.

L'assistenza: la difesa dei poveri

La politica sociale ricostruita attraverso l'analisi delle leggi toscane non è solamente politica di repressione e/o reclusione nei confronti di “vagabondi, furfantoni, birboni, cerretani, cantimbanchi, mendicanti forestieri, huomini e donne otiosi, zingari, bagattellieri, ciurmatori, e persone simili”, ma è anche politica di assistenza. Oltre agli indesiderati, ai senz'assistenza, infatti, sono tanti i poveri che vivono in città e che ricevono assistenza. Pullan -in parte si è già visto- distingue tre cerchi concentrici di povertà cittadina: al centro ci sono i poveri che necessitano di assistenza continua, gli inabili, i mendicanti a tempo pieno; nel secondo cerchio, invece, i poveri indigenti, persone con un basso salario e lavoratori occasionali, poveri che dipendono dalle fluttuazioni del prezzo del pane; nel terzo possiamo inserire i poveri non indigenti: artigiani, impiegati di rango inferiore, piccoli rivenditori, che però rischiano di diventare poveri congiunturali, se non anche strutturali in seguito a periodi di crisi lunghi o altre calamità²⁶; sono tutti poveri i quali hanno, per così dire, garantita un'assistenza nella città, principalmente da parte di Congregazioni e Arti. Lo Stato, invece, riserva un suo campo d'intervento nel garantire l'assistenza nell'ambito delle cause civili. I poveri, per le loro cause, possono rivolgersi ai Conservatori di Leggi²⁷.

I Conservatori, istituiti nel 1492 per vigilare su coloro che ricoprivano cariche pubbliche, ebbero anche il compito, con le *Ordinazioni fatte dalla Repubblica Fiorentina insieme con l'Excellenza del Duca Alessandro de Medici dichiarato capo della medesima* del 27 Aprile 1532²⁸, di occuparsi, anche, delle cause dei poveri. Ma chi sono i poveri che hanno il diritto di usufruire di questo Magistrato? «La questione era controversa tra i vari giuristi. Antonio Leoncilli, giurista spoletino del secolo XVII, scriveva: “Paupertas ... nihil aliud significat quam parvam partem, exiguum patrimonium, modicas facultates”; Sebastiano Medici distingueva quattro gradi di povertà: “pauper habet minus quam dives, inops quam pauper, mendicus quam inops, miserabilis vero caret omnibus bonis”. Quanto poi

²⁴ *Bando per conto dei forestieri del dì 26 giugno 1591*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XIII) pag. 236.

²⁵ *Bando sopra gli Zingari del dì 5 marzo 1573*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (VIII) pag. 96.

²⁶ Cfr B. Pullan, *Poveri, mendicanti e vagabondi*, op. cit., p. 988.

²⁷ G. Pansini, *I Conservatori di Leggi e la difesa dei poveri nelle cause civili durante il principato mediceo*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Stestan*, Firenze, Olschki, 1980, vol. II, pp.529-570.

²⁸ L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., vol. I p. 14.

all'entità dei beni che i poveri potevano possedere senza perdere il diritto a usufruire dei privilegi loro attribuiti, i pareri erano diversi»²⁹. Nei testi non si fa mai riferimento ai criteri per distinguere i poveri dal punto di vista economico, si parla genericamente di “poveri e miserabili”³⁰; “povere persone”³¹; “povere e miserabili persone; poveri, vedove e pupilli”³². L'unica distinzione è sulla residenza: nel 1572, per i poveri abitanti nel contado lontani più di venti miglia da Firenze³³ non sarà possibile godere del diritto di rivolgersi ai Conservatori, anche se ben presto sarà concesso questo privilegio a tutti gli abitanti dello stato in causa con dei cittadini fiorentini. Poveri per legge sono, quindi, quelli che «non haranno il modo a litigare per l'ordinario, & che da Magistrati, Rettori, Giudici, Officij, o Officiali, che haranno le cause innanzi saranno ne' principi di esse così dichiarati»³⁴; la decisione spetta ai magistrati stessi.

Nei primi anni di lavoro di questa magistratura, sono tante le persone che chiedono di valersi del privilegio del povero, troppe; si pone subito, quindi, il problema di definire meglio chi siano gli aventi diritto.

Nel 1560, il segretario della Pratica Segreta Francesco Vinta, scrivendo a Cosimo I, ritiene che la povertà possa essere constatata dai Consiglieri «o per fedi, o testimonianze, o per manifesta qualità della persona»³⁵; ma Cosimo vuole innanzitutto per sé l'ultima parola sull'ammissione al diritto dei poveri, «povero s'intenda qualunque come povero sarà rimesso da S.E. Illustriss. alli prefati Conservatori» e solo in seconda istanza concederà ad altri la facoltà di stabilire chi sia povero («dal supremo Magistrato havuto fede della povertà, & qualunque altro sarà dichiarato povero da essi conservatori»³⁶). Il ricorso a fedi e testimonianze diventerà legge nel 1572 («Nel provarsi, & giustificarsi le povertà avanti al Magistrato delli Conservatori di Legge, si deve inviolabilmente osservar tutto quello che è stato ordinato non potendo più, nè sendo ancor lecito al magistrato approvare la povertà di qual si sia, non producendosi fede, & attestazione con giuramento del rettore dello stesso luogo, che si dica esser povero, dei rappresentanti di quella comunità, & del prete del popolo, o vero parrocchiano»³⁷). Le fedi che si trovano

²⁹ G. Pansini, *I Conservatori di Leggi*, op. cit., p. 533.

³⁰ *Provisione dei Conservatori di Leggi pubblicata sotto di 31 Luglio 1538*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (I) pag.182.

³¹ *Deliberazione dell'Illustriss. & Excell. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza in beneficio delle povere persone, del dì 8 febbraio 1548*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (II) pag. 52.

³² *Legge sopra i Conservatori di Legge del dì 5 maggio 1562*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (IV) pag. 344.

³³ *Riforma e Provisione concernente l'autorità del Magistrato dei Conservatori di Legge della Città di Fiorenza, & altri Rettori del suo Dominio in beneficio delle povere persone litiganti, ottenuta nello Amplissimo Senato de Quarantotto del dì 29 aprile 1572*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (VIII) pag. 9.

³⁴ *Deliberazione dell'Illustriss. & Excell. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza in beneficio delle povere persone, del dì 8 febbraio 1548*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (II) pag. 52.

³⁵ *Informazione fatta a Sua Eccell. Illustriss. sopra gli infrascritti Capi per Mess. Francesco Vinta con i Rescritti della prefata Sua Eccell. del dì 28 febbraio 1560*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (IV) pag. 142.

³⁶ *Riforma del Magistrato de' Conservatori di Legge di Loro Eccellenze Illustriss. in Causa de' Poveri del dì 21 luglio 1568*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (VII) pag. 32.

³⁷ *Riforma e Provisione concernente l'autorità del Magistrato dei Conservatori di Legge della Città di Fiorenza, & altri Rettori del suo Dominio in beneficio delle povere persone litiganti, ottenuta nello Amplissimo Senato de Quarantotto del dì 29 aprile 1572*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (VIII) pag. 9.

nell'archivio dei Conservatori di Leggi mostrano, prima di tutto, che sono le donne a chiedere maggiormente l'aiuto dei Conservatori di Leggi, le vedove, con molti figli, quelle che «sono povere persone non havendo altro assegnamento che di quello che giornalmente si guadagnano con l'industria et fatica loro per sostentarsi», e che hanno «tutto impegnato fino ai panni di dosso» e sono ormai ridotte ad accattare; leggiamo di Antonia, «poverissima, et cieca, et inferma, e in grandissimo bisogno di ogni cosa»; di Brigida di Francesco «persona onorata, ma povera mendica che non ha il modo di poter litigare, e campa miseramente»; di «madama Camilla, donna fu già di Bastiano di Michelangelo Torri» che è «povera donna bisognosa e non ha il modo di potersi sostentare e vecchia decrepita di età di anni 65 circa e senza masserizie alchuna solo un poco di lettaccio senza avere altro residuo»; ma anche di uomini, come Benedetto Pepi, «uomo povero di sostanze e anco della sanità sendo che è infermo e sta sempre nel letto e sono circa dodici anni»³⁸.

Analizziamo ora quale sia il privilegio del povero nelle cause civili. I poveri, poiché devono lavorare per sostentarsi, non possono permettersi il lusso di perdere il tempo e i pochi soldi a disposizione per le cause, ed è proprio per «rilevare i poveri da' perdimenti di tempi, da' fastidi, spese, & disagi che e' sopportono ne' litigij ordinarij...che tutte le cause delle povere persone, sien di che sorte, importantie, & somme le si voglino, tanto principali, quanto d'appellazioni, mosse... s'intendino dover essere, & sieno sommarie, & doversi, & si debbin trattare come sommarie, col procedere in esse senza strepito, & figura di giudizio, attesa solo la verità del fatto se così vorranno i poveri soprascritti, purchè nelle loro prime comparizioni che e faranno davanti a detti Giudici, Magistrati, Rettori, Officij, o Officiali e' dichiarino così desiderare, attori, o rei che e sieno, senza poter dipoi nelle medesime cause variare per alcun tempo»; le cause non devono durare più di due mesi, tre quarti dei quali dedicati «a dedurre, produrre, provare, & allegare tutto quello che le voglino, o possino a giustificatione delle loro ragioni», mentre l'ultimo quarto «se ne intenda assegnato al Magistrato, Rettore, Giudice, Ufficio, o Officiale che harà a giudicare»³⁹. Ma, come nota Pansini, probabilmente tutte queste norme non furono applicate, «infatti le cause davanti ai Conservatori di Leggi crebbero di numero in maniera abnorme perché i non abbienti erano molti e ad essi si aggiungevano anche coloro che si facevano passare per tali. Inoltre, le cause dei poveri erano trascurate e difese con minore impegno perché rendevano poco alla cancelleria, che percepiva diritti molto ridotti, e ai procuratori che erano costretti a difenderle quasi gratuitamente»⁴⁰, e più volte nei bandi si ritorna sul rispetto dei tempi: nel 1568 si stabilisce «che l'istantie delle cause de poveri sieno di 40. giorni correnti & habbi principiodal dì della prima citazione, del qual tempo se n'habbia a detrarre tutto quello, & tanto quanto detta causa starà nelle mani dell'Assessore, perciocchè il tempo del giorno, che l'Assessore riceverà il processo fino al dì della sua relatione non si deve computare in detta insantia»⁴¹; e il 21 ottobre del 1583,

³⁸ ASF *Conservatori di Leggi 1532-1777*, Povertà: suppliche e rescritti, Filza 2060.

³⁹ *Deliberazione dell'Illustriss. & Eccell. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza in beneficio delle povere persone, del dì 8 febbraio 1548*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (II) pag. 52.

⁴⁰ G. Pansini, *I Conservatori di Leggi*, op. cit., p. 537.

⁴¹ *Riforma del Magistrato de' Conservatori di Legge di Loro Eccellenze Illustriss. in Causa de' Poveri del dì 21 luglio 1568*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (VII) pag. 32.

«avendo il Serenissimo Granduca di Toscana con la sua provvidenza, & iustizia ordinato sempre con diverse e tante Leggi che nel suo felicissimo Stato sia amministrata a ciascuno retta, e buona iustizia e massime alli poveri, & avendo mediante la sua vigilanza presentito come questa buona intenzione di S. A. S. non è interamente eseguita in danno e pregiudizio delle povere persone, e particolarmente avanti al Magistrato de' Conservadori di Leggi per alcuni abusi che vi hanno cominciato a introdurre contro la mente espressa della Legge de' Poveri facendo per vie indirette che le cause di essi non sieno più nel termine dell'istanza de' quaranta dì decise, ma spesso prolungate per molti mesi innanzi che se ne venga alla finale sentenza» si ordina che « l'istanza de' quaranta giorni nelle Cause Civili dove intervengono i Poveri corra sempre eccetto solo dal giorno che l'Assessore riceve nelle mani effettivamente le scritture, e tutto il processo perfetto fino al dì che manchi il suo referto al Magistrato, e di questi due tempi il Camarlingo sia tenuto per debito del suo officio appigliarne nota in scritti, acciocchè apparisca e non sia più in arbitrio suo o d'altri prolungar con cavillazione queste istanze delle Cause de' Poveri come l'hanno fatto per il passato»⁴².

Ma non è solo il tempo a preoccupare il povero, c'è anche la spesa dell'avvocato e del procuratore. Per risolvere quest'inconveniente nel 1568 viene proposto che «per difesa delle cause de Poveri si faccia una imborsatione per dua deputati alla Magnifica Pratica, & dua del Magistrato de Conservadori insieme con il Proconsolo dell'Arte de Giudici & Notai di quelli Advocati Fiorentini. Et un'altra imborsatione de Procuratori, & Causidici, che esercitano l'Arte del procurare, così alla Corte del Podestà, come alla Corte della Merantia, eleggendo quelle persone che alli prefati imborsatori parranno a proposito. Et della borsa delli Advocati se ne tragghi uno il quale così tratto s'intenda essere, & sia per sei mesi durante il tempo dell'ufitio de Conservadori, & per quel tempo più che l'instantia della causa durerà Advocato in tutte le cause de Poveri obbligato intuitu pietatis, & senza premio alcuno patrocinarle, & non accettando tali patrocini, o mancandoli d'operare, & defendere le ragioni del Povero s'intenda ipso facto privato per sei mesi dell'esercitio, & obbligato di più a rifare le spese della lite al povero, che egli non havessi accettata, & non l'avessi difesa ogni hora, che 'l povero sarà condannato nelle spese. Et quanto al Procuratore s'habbi a trarne similmente volta per volta in ogni causa di persona povera, & che sarà tratto debba procurarla sino alla fine sotto la medesima pena in caso non accettassi, o accettando non la difendessi»⁴³, ma è molto probabile che anche queste norme non trovassero una reale applicazione; infatti, un secolo più tardi, nella *Riforma generale, e Rinnovazione di Leggi per tutti i Magistrati, e Iusdicenti*, al secondo capitolo, ritroviamo la stessa proposta: «Ad effetto, che tutti i poveri (le cause de' quali siano prima state accettate per decidersi nel loro Tribunale)possino essere con somma carità trattati, prontamente spediti, e ben diffusi. Si delibera, che nel loro Supremo Tribunale o si tenga (come di presente) un Procuratore deputato per le cause de' Poveri, che gratis, & amore Dei faccia con quella carità, che a tant'opera si richiede il Patrocinio delle loro cause, ovvero quando

⁴² *Sopra le istanze dei Conservadori di Legge del dì 21 ottobre 1583*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (X) pag. 295.

⁴³ *Riforma del Magistrato de' Conservadori di Legge di Loro Eccellenze Illustriss. in Causa de' Poveri del dì 21 luglio 1568*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (VII) pag. 32.

non si trovasse chi volesse esercitare tal carica, si facciano due borse, in una delle quali si ponghino in tante polizze i nomi di tutti i Procuratori approvati per detto Magistrato, e da questo si tragga una polizza ogni volta, che ricorre un povero, che per tale sia riconosciuto, e ammesso come sopra, e detto Procuratore così tratto sia obbligato a patrocinare gratis, & amore Dei a detto Povero la sua causa, sotto le pene prescritte dalla Legge del dì 21 luglio 1568, e le polizze di quei procuratori che saranno stati tratti si ponghino in un'altra borsa, e così vadansi traendo le polizze e quelle terminate, si faccia nuova imborsazione, con seguitar sempre lo stesso ordine»⁴⁴.

Se ai Conservatori di Leggi è stato dato il compito di occuparsi delle cause dei poveri, per le vedove e i pupilli, ma anche per “mutoli, sordi, furiosi, mentecapti, dementi, prodigi e dilapidatori delle sostanze”, il compito spetta agli Ufficiali de' Pupilli. Questi magistrati hanno la tutela dei minori e degli “incapaci” e di questi amministrano i beni; e spesso, trattando anche le cause dei poveri, entrano, di fatto, in conflitto di competenza con i Conservatori di Leggi; ma nel 1695, per eliminare ogni dubbio di interpretazione, si farà sapere al Magistrato de' Pupilli, tramite lettera, che «non riceva ne conosca quelle Cause che col solo pretesto della povertà gli fussero in qualsivoglia modo portate; Non intendendo S. A. restringere l'autorità del Magistrato nell'altre cause di mutoli, sordi, a natura mentecatti, prodighi, furiosi, dilapidatori, vedove, & altre persone miserabili, che può conoscere in virtù delle sue Leggi, e riforme»⁴⁵.

Strani rimedi: lusso e penuria tra abiti, pane e vino

Nell'analizzare la produzione normativa del XVI e XVII secolo, in qualche modo legata alla povertà, è abbastanza facile trovare un rapporto diretto tra miseria e “superflue spese”, quasi il lusso, la sontuosità nel vestire e nell'ornarsi, fossero causa di un impoverimento generale a danno di tutti i cittadini. E anche negli scritti di Scipione Ammirato è possibile cogliere questo rapporto tra benessere economico generale e controllo delle spese voluttuarie. «L'ordine sociale esige non solo il lavoro, ma la eliminazione degli stolti dispendi»⁴⁶; dei tanti sperperi inconsulti e la punizione dei pomposi e dei lascivi alla stregua di ladri e di falsatori. Era abbastanza diffusa, quindi, l'idea di evitare la diffusione della miseria con il moderare le spese di lusso; appariva giusto, di conseguenza, porre un limite al soverchio lusso dei cittadini, in quanto causa della generale miseria, e fu abbastanza frequente il ricorso a leggi per frenare gli eccessi di spesa. La *Legge sopra gli Ornamenti & Habiti degli Homini & delle Donne* del 1546, dopo aver rilevato «quanto sieno aliene da ogni civile e honesto vivere e quanto danno universalmente, e in particolare si tirin dietro le excessive, e superflue spese delle veste, e ornamenti, così degl'huomini, come delle donne» impone l'obbligo di «raffrenarle», proprio per raggiungere il «bene e utile così pubblico, come privato», vietando anche di

⁴⁴ *Riforma generale, e Rinnoiazione di Leggi per tutti i Magistrati, e Iusdicenti, ottenuta nel Supremo Magistrato del dì 12 agosto 1678*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (XIX) pag. 57.

⁴⁵ *Lettera con cui si vieta al Magistrato de' Pupilli di prender le Cause de' Poveri del dì 25 luglio 1695*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, op. cit., (XX) pag. 376.

⁴⁶ Cfr. R. de Mattei, *Il pensiero politico di Scipione Ammirato*, Milano, 1963, p. 171.

portare per ornamento « gioie perle ne pietre fini d'alcuna ragione, ne ancora ambre christalli vetri ossi avorj madreperle brilli ne altre simili pietre o ossi ... oro nè argento sodo, tirato nè filato, quantunque contrafatto, & non buono»⁴⁷, fissando regole e limiti diversi per ogni gruppo sociale. Una più chiara preoccupazione sociale è possibile cogliere in una Provvisione del 18 settembre del 1558, nella quale si paventa il rischio «che assai giovani recusano ammmogliarsi se già eccessiva dote & donora non si danno tale che bene spesso le Dote superano la sostanza, & patrimonio de mariti, & li padri, o fratelli delle fanciulle ne diventano poveri, & nudi»; e più chiaro appare il rapporto tra l'impoverimento, l'«andar mancando di sostanze, & di facoltà», e il lusso, « le supeflue spese, & strabocchevoli senza considerazione, & distinzione quali si fanno nell'ambizioso, & superbo vestire, & ornare delle Donne». Al contrario nella *Riforma sopra il vestire, abiti, & ornamenti delle Donne, & Huomini della Città di Fiorenza, & altre cose superflue del dì 4 dicembre 1562*, il rapporto non è più tra l'impoverimento e il lusso, ma l'affermazione della necessità della "modestia" per il vivere «civile & il buon reggimento». L'invito alla modestia è sostenuto da definizioni e argomentazioni di tipo etico-sociale: la modestia «tempera le ationi humane, & mette regola, & misura alle cose pubbliche, & universali, quanto domestiche, & private»; evita alle famiglie «grandissimo danno», protegge il vivere politico dalla «corruptela»⁴⁸. Molti sono i bandi di questo tipo che si susseguono negli anni, quasi a confermare una loro scarsa efficacia. Ma si sa, a lusso e vanità è difficile porre freno.

Se la battaglia contro il lusso, nelle intenzioni dei governanti, ha il suo obiettivo nell'evitare il generale impoverimento, la proibizione della produzione del "pan ducale" e di altri "pani privilegiati", chiaramente deliberata «in beneficio dei poveri», è originata dalla preoccupazione di «provvedere per tutte le vie possibili alla penuria & raffrenare il prezzo del Grano più che si può»⁴⁹. In realtà per controllare la "penuria" sono necessarie altre misure. E non mancarono. Nel *Bando de' Signori d'Abbondanza sopra le biade delle bestie & delli Incettatori, & Barulli, & sovesci da farsi del dì 11 agosto 1590* i concorrenti della povera gente nella ricerca del cibo sono addirittura gli animali. Ecco il testo del bando: «Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per S. A. S. li Magnifici Sigg. Officiali d'Abbondanza considerando la penuria di quest' anno, & volendo, che quelle biade, le quali possono servire per li huomini non siano consumate dalle bestie, & così augumentare le vettovaglie del vitto humano in sussidio della povera gente, fanno pubblicamente bandire, & espressamente comandare a qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia ancorchè forestiera, & della sua milizia equestre, & pedestre, & in qualsivoglia modo esenzionata, & privilegiata...che non dia da mangiare a Cavalli, muli, o ad altra sorta di bestie quadrupedi, fave, vecchie, o altra spezie di biade

⁴⁷ Legge sopra gli Ornamenti & Habiti degli Homini & delle Donne del dì 19 Ottobre 1546, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (I) pag. 318.

⁴⁸ *Riforma sopra il vestire, abiti, & ornamenti delle Donne, & Huomini della Città di Fiorenza, & altre cose superflue del dì 4 dicembre 1562*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (IV) p. 402.

⁴⁹ *Proibizione del Pan Ducale, & altri pani & paste di più sorte del dì 18 agosto 1590*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XIII) pag. 175.

grossa, o minuta, o civaie, ma solo orzo, vena, spelda, & crusca»⁵⁰. L'anno successivo, con il *Bando sopra lo spiano del pane*, i «Signori Officiali d'Abbondanza della città di Firenze», preoccupati delle conseguenze di un "anno penurioso", considerate le difficoltà nel «mantenere li stati abbondanti» e nel controllare i consumi, decidono, sempre a beneficio dei poveri, «Che nessuna persona, fornaro o altri, che faccia pane a vendere in Firenze, possa vendere pane di farina di grano schietta, che innanzi che sia fatto, non sia crivellata la semola al crivello della biada da cavalli, o al vaglio del grano, la qual semola, passata al vaglio, o crivello, si rimetta nell'istessa farina donde è stata cavata, & non in maggior quantità, & di detta farina così mescolata si faccia il pane...Che li fornari di Firenze sieno tenuti a spianare detto pane mescolato come di sopra al solito prezzo di otto quattrini la coppia, di peso di once dodici duro, tal che l'effetto segua, che sia accresciuto al beneficio de poveri, un'oncia più per libbra». E l'attenzione non è rivolta solo ai poveri. Infatti, la proibizione della produzione di pane bianco non è assoluta; si prevedono eccezioni per «malati, vecchi, & gentiluomini forestieri di passo», e si scelgono due forni «un di quà, l'altro di là d'Arno, per spianare due mila pani il giorno, in tutto di pane di farina schietta»⁵¹. La produzione di pani privilegiati era già stata proibita nel 1590, in quanto causa di aumento del prezzo del pane a danno della povera gente. La preoccupazione per la povera gente è centrale anche in una precedente deliberazione del 1556, con una più complessa articolazione dei rapporti tra andamento dei prezzi e valutazioni etico-sociali. È confermato il grave danno, soprattutto per i poveri, provocato dagli alti prezzi dei grani in tempo di carestia; è rimproverata l'«ingordigia» di quanti « per l'avarizia di denari omettono la Carità verso il povero»; è ribadita la volontà del Duca di «sovvenir come sempre è stato di sua buona mente alla calamità de Poveri, quali ama... parendoli che questo sia un Ufficio di Principe, siccome Cristiano di aiutare li Poveri di Cristo»; è vietato «d'incettar Grani e Biade»; e, con espressione molto forte si condanna l'ingordigia degli uomini, i quali, «accecati dal guadagno cercano il sangue de poveri»⁵². E ancora in un successivo bando del 1677, la causa dell'aumento del prezzo del pane non è la «penuria», ma, chiaramente, «l'avidità e l'ingordigia dei ricchi»⁵³. Altri provvedimenti a sollievo dei poveri durante la carestia riguardano la possibilità di posticipare le scadenze dei debiti a favore dei «poveri Contadini che lavorano la Terra» con una particolare avvertenza di limitare il beneficio solo ai «poveri, & meritevoli & gli altri nò»⁵⁴. Infine, un bando del 1575 detta regole per le operazioni di compravendita per tenere basso il prezzo del vino; e questa volta la colpa chiaramente non è della carestia, perché «si ricoglie tanto Vino, che è

⁵⁰ *Bando de' Signori d'Abbondanza sopra le biade delle bestie & delli Incettatori, & Barulli, & sovesci da farsi del dì 11 agosto 1590*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XIII) pag. 167.

⁵¹ *Bando sopra lo spiano del pane del dì 22 aprile 1591*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XIII) pag. 221.

⁵² *Deliberazione contro gl'incettatori di Grani, e Biade dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig il Sig. Duca di Fiorenza, per S. Sig. Ecc Illustriss. i suoi Magnifici Luogo Tenente e Consiglieri del dì 6 giugno 1556*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (III) pag. 56.

⁵³ *Bando e Proibizione di non poter vendere Grani, e Biade oltre i prezzi del dì 21 gennaio 1677*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (XIX) pag. 39.

⁵⁴ *Deliberazione dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signor Duca di Fiorenza sopra le Ferie, del dì 9 Dicembre 1554*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (II) pag. 347.

più che a bastanza», ma «l'ingordigie del guadagno»⁵⁵. E così il "vizio" dell'ingordigia del guadagno diventa una costante quando si tratta di individuare le cause dell'aumento dei prezzi, sia in tempi di penuria sia in tempi di più che bastate produzione.

⁵⁵ *Bando che non si possa comperare vino per rivendere, & a chi è permesso, & quanto sono obbligati li vinattieri del dì 11 ottobre 1575*, in L. Cantini, *Legislazione Toscana*, op. cit., (VIII) p. 235.

PARTE SECONDA

14 maggio 1532 - *Altre ordinazioni sopra la ruota* (I, p. 48)

[31 luglio 1538 - *Provvisione dei conservatori di leggi* \(I, p. 182\)](#)

[4 marzo 1540 - *Licenza di vendere il vino a fiaschi nel comune di S. Giovanni.* \(I p. 193\)](#)

31 maggio 1542 - *Riforma della Rota* (I, p. 205)

[19 ottobre 1546 - *Legge sopra gli Ornamenti & Habiti degli Homini & delle Donne.* \(I p. 318\)](#)

15 ottobre 1547 - *Bando delle Feste da Riguardarsi.* (I p. 370)

[3 Novembre 1547 - *Bando Sopra i Zingani, e Zingane.* \(I p. 382\)](#)

[8 febbraio 1548 - *Deliberazione dell'illustriss. & eccell. Sig. il duca di Fiorenza in beneficio delle povere persone.* \(II p. 52\)](#)

12 agosto 1550 - *Legge in favore delle doti delle donne.* (II p. 178)

19 settembre 1553 - *Legge in beneficio del Monastero delle Convertite e dell'Ospedale degli Innocenti.* (II p. 321)

9 Dicembre 1554 - *Deliberazione dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signor Duca di Fiorenza soprale Ferie.* (II p. 347)

6 giugno 1556 - *Deliberazioni contro gl'incettatori di Grani, e Biade dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza, per S. Sig. Ecc Illustriss. i suoi Magnifici Luogo Tenente e Consiglieri.* (III p. 56)

18 settembre 1558 - *Provvisione, Statuti e ordini della magnifica città di Pistoia, sopra el vestire delle Donne.* (III p. 249)

5 luglio 1559 - *Rescritto ad una rappresentanza fatta dalla Pratica Segreta a S. E. sopra la legge del 1553. in beneficio delle Convertite.* (III p. 302)

28 febbraio 1560 - Informazione fatta a sua eccellenza illustrissima sopra gli infrascritti capi per mess. Francesco Vinta con i rescritti della prefata sua excell.. (IV p. 142)

5 maggio 1562 - Legge sopra i Conservadori di Legge. (IV p. 344)

2 giugno 1562 - *Provvisione per la famiglia del ducal palazzo. (IV p. 366)*

4 dicembre 1562 - *Riforma sopra il vestire, habiti, & ornamenti delle Donne, & Huomini della Città di Fiorenza, & altre cose superflue. (IV p. 402)*

24 giugno 1563 - *Provvisione sopra gli Uffiziali dell'abbondanza. (V p. 26)*

5 luglio 1563 - *Legge contro a quelli che incettano Grani e Biade. (V p. 28)*

4 marzo 1563 - *Statuti et ordinazione sopra il vestire della città di Pisa, & suo contado. (V p. 67)*

1563 - *Riforma sopra il vestire habiti, & ornamenti delle donne, & Huomini della Città di Arezzo, & altre cose superflue. (V p. 96)*

7 luglio 1565 - *Legge contro quelli che incettano Grani. (V p. 209)*

29 aprile 1566 - *Statuti sulla Gabella de' Contratti. (VI p. 21)*

30 maggio 1566 - *Statuta universitatis iudicum, & notariorum Civitatis Florentiae. (VI p. 171)*

3 luglio 1566 - *Bando fatto nuovamente contro a quelli che incettano Grani, & Biade. (VI p. 283)*

14 novembre 1567 - *Bando per i piati dell'inopia. VI p. 358*

21 luglio 1568 - Riforma del Magistrato de' Conservadori di Legge di loro Eccellenze Illustriss. in Causa de' Poveri. (VII p. 32)

30 luglio 1568 - *Legge sopra il vestiario. (VII p. 35)*

31 luglio 1568 - *Bando per la riforma del Magistrato dei Conservadori di Legge. (VII p. 45)*

5 agosto 1570 - *Bando contro a quelli che incettano Grani, & Biade. (VII p. 236)*

28 novembre 1570 - *Bando sopra gli albergatori di Firenze. (VII p. 263)*

29 aprile 1572 - Riforma e provisione concernente l'autorità del Magistrato dei Conservatori di Legge della città di Fiorenza, & altri rettori del suo dominio in beneficio delle povere persone litiganti, ottenuta nello amplissimo senato de quarantotto. (VIII p. 9)

13 giugno 1572 - Bando per la riforma dei Conservatori di Legge. (VIII p. 25)

7 luglio 1573 - Provvisione et Ordine che le povere persone abitanti nello stato di Fiorenza possino convenire li Cittadini Fiorentini davanti al Magistrato de' Conservatori di Legge, per le liti, che mover volessino contra essi. (VIII p. 67)

5 marzo 1573 - Bando sopra gli zingari. (VIII p. 96)

1573 - Riforma del monte di pietà. (VIII p. 99)

26 agosto 1575 - Bando sopra gli Spedali de' Poveri. (VIII p. 231)

14 ottobre 1575 - Legge per li Camarlinghi de' Magistrati. (VIII p. 238)

31 gennaio 1575 - Bando per i Conservatori di Legge. (VIII p. 252)

19 luglio 1577 - Statuti della Dogana di Firenze. (VIII p. 347)

26 maggio 1579 - Bando per lo Spedale degli Innocenti. (IX p. 164)

17 settembre 1580 - Statuto dell'Arte di Por S. Maria. (X p. 7)

12 settembre 1581 - Legge sopra danari de falliti si mettino sul Monte di Pietà. (X p. 172)

11 febbraio 1582 - Decreto fatto d'ordine del Serenissimo Gran Duca di Toscana N. S. Sopra li pagamenti delle Gabelle de' Contratti. (X p. 250)

21 ottobre 1583 - Sopra le istanze dei Conservatori di Legge. (X p. 295)

Riforma sopra gli affari del Monte senza data di giorno. (X p. 301)

1589 - Provvisione circa l'Offizio dei capitani di Orsanmichele senza data di giorno. (XII p. 393)

1589 - Bando per gli Uomini di San Martino senza data di giorno. (XII p. 395)

29 marzo 1590 - Statuti, Capitoli e costituzioni dell'ordine dei cavalieri di Santo Stefano. (XIII p. 7)

[21 luglio 1590 - Bando pubblicato contro Vagabondi, Birboni, Cantimbanchi, Cerretani, & simili. \(XIII p. 162\)](#)

11 agosto 1590 - *Bando de' Signori d'Abbondanza sopra le biade delle bestie & delli Incettatori, & Barulli, & sovesci da farsi.* (XIII p. 167)

[18 agosto 1590 - Bando per conto delle proibizioni de forestieri. \(XIII p. 172\)](#)

18 agosto 1590 - *Proibizione del Pan Ducale, & altri pani. & paste di più sorte.* (XIII p. 175)

22 aprile 1591 - *Bando sopra lo spiano del pane.* (XIII p. 221)

[26 giugno 1591 - Bando per conto dei forestieri. \(XIII p. 236\)](#)

16 ottobre 1591 - *Provvisione sopra l'erezione di un monte vacabile, a otto e mezzo per cento in Firenze.* (XIII p. 255)

[1 dicembre 1592 - Statuti dell'Arte de Mercatanti. \(XIII p. 326\)](#)

30 luglio 1593 - *Provvisione sopra la proibizione delle perle, gioie, canutiglie, e ricami.* (XIV p. 28)

[11 ottobre 1593 - Bando sopra al non dar nota di forestieri per li albergatori. \(XIV p. 48\)](#)

23 aprile 1616 - *Riforma del monte di pietà di Firenze con l'erezione di quel luogo di un nuovo monte non vacabile.* (XV p. 28)

1620 - *Istruzione alli Rettori del Dominio Fiorentino e loro Ofitali, e Ministri circa l'esecuzione, & altro contro li debitori del Monte di Pietà, senza data di giorno.* (XV p. 180)

[27 ottobre 1621 - Bando sopra i mendicanti . \(XV p. 204\)](#)

26 agosto 1630 - *Istruzione del Magistrato della Sanità di Firenze per li Rettori di Giustizia di fuori, ne casi di mali di Contagio che si scoprissero nelle loro Iurisdizioni, in particolare per i Contadi, e ville.* (XVI p. 87)

[30 agosto 1630 - Decreto degl'Illustrissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri di S. A. S. nella repubblica Fiorentina per il caritativo sussidio de poveri bisognosi della Città di Firenze. \(XVI p. 92\)](#)

7 marzo 1630 - Bando contro i mendicanti, e proibizione delle fiere in tempo di Quaresima. (XVI p. 104)

1632 - *Istruzione alli rettori del Dominio Fiorentino, e loro Ofiziali, e Ministri, circa l'esecuzioni, & altro, contro li debitori del Monte di Pietà di Fiorenza.* (XVI p. 148)

26 ottobre 1637 - *Prammatica et legge sopra alle perle, & altre gioie, vestimenti, abbigliamenti, ornamenti di casa, & altro, conviti, e mortorj, da doversi osservare nella Città di Firenze, & suo Contado, & in tutte le altre città, terre, e luoghi del Dominio Fiorentino.* (XVI p. 255)

2 gennaio 1637 - *Riforma e prammatica sopra l'uso delle Perle, Gioie, vestire, e altro per la città, e contado di Firenze.* (XVI p. 271)

12 settembre 1645 - *Provvisione sopra l'erezione di un nuovo monte di pietà, ottenuta dall'Amplissimo Senato de' Quarant'otto.* (XVII p. 211)

1652 - *Istruzione del Magistrato de Signori Capitani del Bigallo per li Rettori dello Stato di S. A. S. senza data di giorno.* (XVIII p. 11)

6 febbraio 1664 - *Riordinazione et aggiunta alla Legge del dì 11 Febbraio 1582 sopra la gabella delle doti conditionate.* (XVIII p. 180)

3 agosto 1671 - Rinovazione del Bando contro li Birboni, e Vagabondi. (XVIII p. 300)

30 gennaio 1674 - *Decreto per le doti dell'Innori.* (XVIII p. 368)

31 luglio 1677 - *Bando per conservazione dell'Abbondanza delle Vettovaglie.* (XIX p. 32)

21 gennaio 1677 - *Bando e Proibizione di non poter vendere Grani, e Biade oltre i prezzi tassati.* (XIX p. 39)

16 maggio 1678 - *Sospensione delle gabelle dell'Uova, Pollami & Uccellami.* (XIX p. 53)

12 agosto 1678 - *Riforma generale, e Rinovazione di Leggi per tutti i Magistrati, e Iusdicenti, ottenuta nel Supremo Magistrato.* (XIX p. 57)

1 dicembre 1679 - *Bando per il Monte di Pietà derogato dalla legge de 18 agosto 1679. sopra l'esecutioni personali & ordini diversi da osservarsi da soprastanti, e Buonuomini delle Stinche* (XIX p. 137)

12 gennaio 1681 - *Lettera circolare degl'otto di Balìa per conto delle Convertite.* (XIX p. 256)

10 luglio 1682 - *Bando e proibizione concernente il non poter introdurre dalli stati alieni in quelli di S. A. S. Persone, Mercanzie, e Robe senza Bullette di Sanità &c.* (XIX p. 272)

[23 agosto 1684 - Rescritto a favore de' carcerati poveri \(XIX p. 343\)](#)

14 maggio 1686 - *Bando sopra la proibizione de' Balli intorno alle Chiese, dove si celebrano le Feste, ottenuto nel Magistrato Supremo.* (XX p. 7)

[22 giugno 1688 - Bando contro i vagabondi, e Birboni, e Accattoni. \(XX p. 67\)](#)

1 giugno 1693 - *Bando contro le Guardie Forestiere.* (XX p. 317)

[25 luglio 1695 - Lettera con cui si vieta al Magistrato de' Pupilli di prender le Cause de' Poveri. \(XX p. 376\)](#)

27 marzo 1697 - *Bando dell'Illustrissimo Sig. Marchese ALESSANDRO DEL BORRO Generale dell'Artiglieria di S. A. S. e per la Medesima Governatore della Giustizia, & Armi della Città, Porto, e giurisdizione di Livorno.* (XXI p. 7)

13 gennaio 1701 - *Bando sopra l'accatto de' poveri ottenuto nel Supremo Magistrato.* (XXI p. 210)

27 gennaio 1701 - *Bando dell'obbligo a Notaj per il maggior sollievo, e mantenimento del soccorso de' Poveri, e loro lavoro, ottenuto nel Supremo Magistrato.* (XXI p. 218)

14 settembre 1703 - *Bando sopra i Cantambanchi, e Vagabondi.* (XXI p. 242)

1707 - *Bando e proibizione dell'estrazione delle Grasce dallo Stato di S. A. R. senza data di giorno.* (XXII p. 45)

3 agosto 1709 - *Bando e proibizione dell'estrazione delle Grasce dallo Stato di S. A. R..* (XXII p. 75)

11 aprile 1713 - *Riforma di alcuni Statuti, ed ordini della Corte dei Signori Sei della Mercanzia &c Ordinata per Motuproprio di S. A. R. e pubblicata d'ordine della Medesima A. R. per Bando degl'Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina.* (XXII p. 131)

20 agosto 1720 - *Bando e proibizione concernente il non poter introdurre dagli stati di S. A. R. persone, mercanzie, e robe, senza bullette di sanità.* (XXII p. 335)

9 febbraio 1725 - *Provvisione sopra lo sgravio de' sudditi più bisognosi dello Stato di S. A. R. dal pagamento della Tassa della Colletta annuale, e sopra l'erezione di un nuovo Monte Redimibile Secondo a tre e mezzo per cento. Ottenuta nell'amplissimo Senato de Quarantotto.* (XXIII p. 35)

[24 aprile 1727 - Bando sopra gli Accattoni. \(XXIII p. 67\)](#)

31 marzo 1730 - *Bando da osservarsi da tutti i notai del felicissimo Stato di S. A. R.* (XXIII p. 94)

18 maggio 1734 - *Motuproprio per l'erezione dello Spedale di Bonifazio in Conservatorio de' Poveri.* (XXIII p. 208)

PARTE TERZA

- *Provisione dei Conservadori di Leggi pubblicata sotto di 31 Luglio 1538 (I, p. 182)*

Non possino i Conservadori di Leggi intromettersi, ne alcuno al detto Magistrato ricorrere per quelle cause, e casi, che saranno per alcun tempo prima state dinanzi a S. E. e Supremo Magistrato, & haranno quivi avuto qualche discussione, quantunque non fussero decise, o sentenziate e quelle Cause, le quali nel tempo del ricorso fussero state mosse, e si ritrovassero pendenti dinanzi a qualsivoglia Magistrato Rettore, o Giudice così della Città, come del Contado, e distretto di Firenze, dove si fusse già per la parte prevenuto a qualche atto giudiciale, ne dove ci proponessi di retrattare per via di principale petizione, o incidentemente, Instituti pubblici lodi, o Sentenze passate in cose giudicate, & che tali cause di qualunque de casi sopradetti fussino di poveri, e miserabili, e non agiugnessero alla somma di lire 500.

Non s'intenda il disposto di sopra nel presente Capitolo haver luogo per quelli, i quali da S. E., o Supremo Magistrato fussino a detti Consiglieri rimessi in qualsivoglia causa, o Casi civili &c.

- *Licenza di vendere il vino a fiaschi nel comune di S. Giovanni del dì 4 marzo 1540 (I, p. 193)*

Noi Alessandro Malegonnelli Dottore, al presente Vicario, di Valdarno di Sopra facciamo piena, ed indubitata fede come fu, & è vera cosa che l'Eccellenza dell'Illustriss. Sig. Duca di Firenze, il Sig. Duca Cosimo de Medici inteso e certificatosi della povertà delle persone abitanti nel castello, e comune di S. Giovanni e che quelli che ricolgono l'Anno qualche cosa quelli eron in Grano ma in vino d'ogni sorte lo raccoglie, e perché non possendo quello che ricolgono vendere a fiaschi, ne seguito che gli poveri Habitatori che non hanno Vino son forzati andar per quello all'Osterie con costo molto maggiore, e tal volta il vino è molto peggiore che non harebbono da quelli che lo ricolgono sul suo & ancora quelli che vorrebbero col vendere a fiaschi a valersi delle loro Entrate, che havendo a vendere a Barili verrebbero tal volta a no si poter valere delle grascie, e così loro, e per questa

cagione, & altre fu accorso S. E: uiuae vocis. oraculo a farne l'infrascritta grazia, e facultà sotto dì 6. Febbraio 1540 nel qual tempo si trovavano in Firenze in Palatio Ducale, a parlamentare con S. E. e mi impose come intendeva che per l'avvenire tutti gl' abitatori nel castello e comune di S. Giovanni potessino vendere il vino bianco e vermiglio di ogni sorta in fiaschi, o non a minor misura agli Abitatori continui di detto Castello, e Comune di S. Giovanni, e non a Forestieri in modo alcuno, e quello lo possino fare lecitamente e senza pregiudizio alcuno, con questo che non si possa vendere a fiaschi il predetto Vino da chi non l'avessino raccolto sul suo, o cavato delli affitti, e così S. E. mi impose che la dovessino tal sua grazia darne notizia alli spettabili Sigg. Provveditori del Sale Vino, e Macello della Città di Firenze, acciocchè ne facessino nota di tal sua grazia concessa, e così noi per verità di tal suo Comando, ne demmo in persona notizia alli detti Sigg. Provveditori, e chi ritiene lo Scannello di detto Uffizio, e così per suo ufizio ne fu preso nota, e così per commissione di S. E.; e nel mio ritorno a S. Giovanni, & alli Amministratori di quelli, & ancora ad ogni abbondante cautela habbiamo voluto di tutto detto negozio come di sopra narrato. e di tal Grazia concessa da S. E: per la presente farne a ciascheduno indubitata fede questo dì sopra detto, e tutto scritto di sua mano &c.

- *Legge sopra gli Ornamenti & Habiti degli Homini & delle Donne del dì 19 Ottobre 1546 (I, p. 318)*

Havendo maturamente considerato l'Illustriss. & Eccell. Sig. Duca di Fiorenza e li suoi Magnifici Consiglieri, quanto sieno aliene da ogni civile e honesto vivere e quanto danno universalmente, e in particolare si tirin dietro le excessive, e superflue spese delle veste, e ornamenti, così degl'huomini, come delle donne, e havendo lungamente aspettato, che a Ricchi la ragione, e a Poveri la necessità l'havessi a insegnar moderare, e finalmente vedendo che quelli, e questi non ci pongon modo: ma continuamente le accrescono hanno giudicato esser necessario per bene e utile così pubblico, come privato; raffrenarle colle Leggi. Pertanto Sua Eccellenza e le Signorie loro, hanno col parere di più savi e prudenti cittadini nello infrascritto modo provveduto.

- *Bando Sopra i Zingani, e Zingane del dì 3 Novembre 1547, I, p. 382*

L'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Duca di Fiorenza, & per S. E. I. li Magnifici Signori Otto di Guardia, & Balìa della Città predetta, considerando di quanto danno siano stati per il passato, & di presente ancora sieno i Zingani, & Zingane, che si sono alloggiati, & alloggiano appresso alla città di Fiorenza, & per il Contado, & Dominio di essa, & quanto sinistro con li loro cattivi portamenti arrechino alli Cittadini artefici, & Contadini, per li assai immoderati danni, che da loro si sono ricevuti, & ricevono giornalmente, & quanta comune utilità, tenendone purgato il ducale stato di S. E. I. ne habbi a risultare. Però volendo a tale inconveniente ovviare, fanno pubblicamente bandire, notificare, & espressamente comandare a tutte le compagnie di detti Zingani, & a tutti i Zingani, & Zingane che si trovano in tutto il Dominio e Stato Ducale di Fiorenza, che infra un Mese prossimo futuro da hoggi debbino havere sgombro il detto Dominio Ducale di Fiorenza, sotto pena di essere fatti prigionj & mandati in galera a beneplacito del loro ufficio. Notificando a ciascuno di detti Zingani come e si è rivocato, & revoca per virtù della presente provvisione, & bando ogni patente, salvacondotto, & autorità, che gli havessino insino a questo presente giorno. Et però si commette a tutti i Commissarj, Capitani, Vicarj, Podestà, & altri qualunque Ufficiali del prelibato Stato Ducale di Fiorenza, che piglino, & si ritenghino loro ogni patente, che havessino, & le mandino al loro Magistrato. Notificando alli detti Zingani quanto di sopra è disposto, & ordinato, & passato il tempo del Mese dalla loro notificatione li faccino fare prigionj & li mandino per seguirne l'effetto, che di sopra. Avvertendo che poi per l'avenire non ritornino in detto Stato di S. E. I. e tutto inviolabilmente si mandi ad effetto, & esecuzione senza escusatione, o accettatione alcuna.

- *Deliberazione dell'illustriss. & excell. Sig. il duca di Fiorenza in beneficio delle povere persone, del dì 8 Febbraio 1548 (II, p. 52)*

Volendo l'illustriss., & Eccellentiss. Sig. il Sig. il Duca di Fiorenza, rilevare i poveri da' perdimenti di tempi, da' fastidi, spese, & disagi che e' sopportono ne' litigij ordinarij, & che e sopporterebbono in fare opera per quanto e potessino di evitargli. Ella ha però S. E. insieme con gli suoi Magnifici Consiglieri nell'infrascritto modo provveduto.

Che per virtù della presente Deliberazione, tutte le cause delle povere persone, sien di che sorte, importantie, & somme le si voglino, tanto principali, quanto d'appellazioni, mosse, & che per l'avvenire si muoveranno, così per loro, come contro di loro, fuor della sua Ducal Città di Fiorenza, in qual si voglia Corte, o davanti a qual si voglin Magistrati, Rettori, Giudici, Officij, o Officiali, s'intendino dover essere, & sieno sommarie, & doversi, & si debbin trattare come sommarie, col procedere in esse senza strepito, & figura di giudizio, attesa solo la verità del fatto se così vorranno i poveri soprascritti, purchè nelle loro prime comparizioni che e faranno davanti a detti Giudici, Magistrati, Rettori, Officij, o Officiali e' dichiarino così desiderare, attori, o rei che e sieno, senza poter dipoi nelle medesime cause variare per alcun tempo. Et che, e s'intendino poveri quanto alle cause, & casi soprascritti, quelli non haranno il modo a litigare per l'ordinario, & che da Magistrati, Rettori, Giudici, Officij, o Officiali, che haranno le cause innanzi saranno ne' principi di esse così dichiarati. E quali Magistrati, Rettori, Giudici, Officij, o Officiali sien tenuti, & debbino e' principii di tali cause dichiarare per loro interlocutorie, che e sieno, o che non sieno poveri, secondo che citata la parte e troveranno essere in verità, se da loro ne saranno ricerchi. Dalle quali dichiarazioni e non si possa appellare, ma a quelle si debba acquiescere, reietto al tutto ogni ricorso. Et debbensi in tali cause attendere le ferie, & instantie de' luoghi, dove le si agiteranno, quelle cioè che si attenderebbero se le non fussin sommarie, salvi quanto alle istanzie, e luoghi dove le dovessin durare più di due Mesi utili soprascritti, da incominciare a correre il dì della prima comparizione, che si farà per la persona povera dopo la sua dichiarata povertà. Delle quali instantie e tre quarti s'intendino assegnati alle parti a dedurre, produrre, provare, & allegare tutto quello che le voglino, o possino a giustificatione delle loro ragioni, i quali passati incontinente s'intenda concluso in causa, & a più ragione alcuna produr non si possa, & un quarto se ne intenda assegnato al Magistrato, Rettore, Giudice, Ufficio, o Officiale che harà a giudicare. Circa le decisioni delle quali cause, & quanto al mandarle, o non mandarle a consiglio di savio, si debbin attendere quelli Statuti, & Leggi, che si attenderebbono se le non fussino sommarie, eccetto il salario del Consultore, alla spesa del quale e poveri non sien tenuti concorrere se non per la metà, quando e lo domanderanno, da esserne rifatti, o nò, secondo delle spese

nelle sententie e si deciderà; Potendosi, & dovendosi dalle sententie diffinitive che in tali cause si pronuntieranno appellare, ne' casi permessi a' medesimi Giudici. A quali se ne devolghino li appelli nelle cause ordinarie, salvi, & eccetti i luoghi dove e fossi ordinato potessi da tali sententie appellare, o al palagio del Podestà, o alcuno Magistrato, Ufficio, o Officiale della Città di Fiorenza, ne' quali luoghi e poveri possino appellare non solo a' Giudici per tali appellationi ordinati, ma etiam ai Conservadori delle Leggi della Città di Fiorenza a loro eletione, & sieno dette cause d' appellationi sommarie, come di sopra dell'altre si dice; dalla sententia de' quali Conservadori non si possa da alcuna delle parti in tali cause dipoi appellare, ma a quelli si debba stare ogn'altra provocatione, & ricorso al tutto cessante. Et volle, & ordinò che il disposto, & statuito di sopra si debba interpretare a puro, & sano intelletto, & senza cavillatione alcuna, & sempre in beneficio, & comodo de' poveri, & non mai contro di loro in alcun modo, & che e comprenda oltre all'altre Città, Terre, Castella, & Luoghi del suo amplissimo, & felice Stato, la Città, Contado e Montagna di Pistoia, & qualunque altra Città, & Luogo, delle quali, o de' quali per comprenderle, o comprenderli e fossi necessario farsi nella presente spetiale, & espressa mentione. Non obstantibus &c

- *Informazione fatta a sua eccellenza illustrissima sopra gli infrascritti capi per mess. Francesco Vinta con i rescritti della prefata Sua Eccell. del dì 28 febbraio 1560 (IV, p. 142)*

[...]

IV - Dove una parte se la domandasse proroga non possino concederla senza il placito di Vostra Eccellenza salvo nondimeno nelle cause de Poveri commesse, o ordinarie dinanzi alli Conservadori di Legge li quali possino prorogare per una volta sola per tempo conveniente

(Ancor questo è necessario, e piace)

V - E se alcuno supplicasse come povero di esser rimesso per Causa Civile alli predetti Conservadori di Legge possino li Magnifici Consiglieri costando loro della povertà, o per fedì, o testimoniazioni, o per manifesta qualità della persona e della Causa commetterla a Conservadori senza altra informazione

(per remissione di causa se la supplica viene a noi la vogliamo noi segnare.)

VI - E similmente se la domandita del supplicante di esser rimesso ai Conservadori importasse più di Scudi cinquecento, o nel mezzo del Giudizio apparisse passare la somma predetta possino commetterla perchè nonostante la somma cognoschino, e amministrino giustizia il che si è costumato farsi sino ad oggi.

- *Legge sopra i Conservadori di Legge del dì 5 maggio 1562 (IV, p. 344)*

L'Illustriss. & Eccell. Sig. il Sig. Duca di Florenza, e di Siena e per Sua Eccellenza Illust. gli suoi Magnifici Luogotenente, Consiglieri.

Desiderando di rilevare il più che si può le povere e miserabili Persone dalle spese, moleste, e disagi che sopportano nelle loro Liti, e Cause dinanzi al Magistrato de Conservadori di Legge dove le si trattano causati il più delle volte dalla lunghezza, e moltiplicazioni delle scritture e che usano i Procuratori che le agitano. E volendo a beneficio di essi poveri, e per migliore, e più facile espedizione de Giudizi rimediare a tale inconveniente; inperò lor Sigg. mosse da queste degne, e giuste cagioni servate le cose da servarsi, & ottenuto in tra loro il partito secondo gli ordini hanno nell'infrascritto modo provuisto, deliberato, & ordinato.

Che in l'advenire per le Cause Civili de poveri, e persone miserabili si aggiunga al Magistrato de Conservadori di Legge una Tornata sola, e questa sia il Martedì da sera dopo il solito suono della campana nella quale il Magistrato sudetto debba dare udienza e trattare solamente le cause dei Poveri, e delle vedove, e Pupilli che avranno innanzi con gli procuratori, e senza come ricercherà l'importanza della Causa, e parrà, e piacerà al Magistrato, e possino nondimeno nell'altre prossime tornate del mercoledì, giovedì, e venerdì quando e paia a loro, e fussi rimasta qualche dependenza di Cause di poveri trattarla ancora nell'altre tornate, terminarla & udirne delle nuove.

Procedino in conoscerle, e deciderle sommariamente, senza strepito, e figura di Giudizio attesa solo la verità del fatto udite le parti come parrà e piacerà a Sigg. Conservadori per buona giustizia e manco dispendio de poveri, e con quella autorità, equità, & espedita Iustizia che può il Supremo Magistrato aggravando in questo la coscienza loro, ed il

Cancelliere debba in ogni Causa ridurre loro a memoria il Giuramento che hanno preso nell'accettare l'Offizio.

In dette Cause de Poveri non si attenda Instanzia alcuna, o prefizione di tempo, ma possa il Magistrato più presto, o più tardi deciderle secondo la qualità, & esigenza della Causa, e bisognando, parendo loro che per la decisione di alcuna causa bisognasse lo studio, e la relazione dell'Auditore Mes. Giovanni Maria Paulozzi posso il Magistrato, e debba essere per Causa assegnato il tempo intra il quale debba aver riferito in loro Sigg. avvertendo rispetto all'importanza, e qualità di ciascuna Causa.

Possa il Magistrato aggravando questo la Coscienza sua e la memoria del Giuramento nelle Cause di Persone miserabili far pagare per le spese quella parte solamente che parrà loro e quando giudicassino che fussino spedite gratis, e per l'amor di Dio possino similmente dichiararlo.

Avvertendo nondimeno che dove si fussino esaminati Testimoni e date Sentenze, e fatti partiti in scriptis, e si desse copia per il cancelliere, o siino ajuti si usi quella modestia, e discrezione che si ricerca in tassarli a beneficio de poveri e salvezze delle scritture non li toccando in parte alcuna gli diritti, & altri piccoli emolumenti che per gli atti Civili in dette Cause sono applicati alla fabbrica de Magistrati e il di sopra s'intenda in augumento dell'altre Leggi, e provvisioni fatte in beneficio de poveri &c. non ostantibus &c.

- *Riforma del Magistrato de' Conservadori di Legge di Loro Eccellenze Illustriss. in Causa de' Poveri del dì 21 luglio 1568 (VII, p. 32)*

Che l'istantie delle cause de poveri sieno di 40. giorni correnti & habbi principio dal dì della prima citazione, del qual tempo se n'habbia a detrarre tutto quello, & tanto quanto detta causa starà nelle mani dell'Assessore, perciocchè il tempo del giorno, che l'Assessore riceverà il processo fino al dì della sua relatione non si deve computare in detta insantia intendendo sempre delle cause civili.

Con salvo ancora, che ad instantia del povero, o sia attore, o sia reo il Magistrato possa prorogare l'Instantia come li parrà convenirsi.

Et in tutte l'altre cause civili l'instantia di tre mesi continui come le cause commissarie, & se ne habbi a detrarre il tempo dell'Assessore come di sopra.

Le cause criminali sieno senza instantia, o pefissione di tempo, pur che 'l Magistrato habbi in memoria di spedirle quanto prima facendo fare le giustificazioni necessarie per ritrovare il vero con manco spesa, & danno del querelato.

Nelle cause civili si proceda in scritto, & senza scritto sommariamente ad arbitrio del Magistrato, attesa la qualità delle cause, & delle persone, e dove si possa con udire le parti in voce senza imbrattare la carta, dell'ecetione, o repliche il Magistrato proceda, & habbi facultà di giudicare solo facti veritate inspecta.

Per difesa delle cause de Poveri si faccia una imborsatione per dua deputati alla Magnifica Pratica, & dua del Magistrato de Conservadori insieme con il Proconsolo dell'Arte de Giudici & Notai di quelli Advocati Fiorentini. Et un'altra imborsatione de Procuratori, & Causidici, che esercitano l'Arte del procurare, così alla Corte del Podestà, come alla Corte della Mercantia, eleggendo quelle persone che alli prefati imborsatori parranno a proposito.

Et della borsa delli Advocati se ne tragghi uno il quale così tratto s'intenda essere, & sia per sei mesi durante il tempo dell'ufitio de Conservadori, & per quel tempo più che l'instantia della causa durerà Advocato in tutte le cause de Poveri obbligato intuitu pietatis, & senza premio alcuno patrocinarle, & non accettando tali patrocinii, o mancandoli d'operare, & defendere le ragioni del Povero s'intenda ipso facto privato per sei mesi dell'esercitio, & obbligato di più a rifare le spese della lite al povero, che egli non havessi accettata, & non l'avessi difesa ogni hora, che 'l povero sarà condannato nelle spese

Et quanto al Procuratore s'habbi a trarne similmente volta per volta in ogni causa di persona povera, & che sarà tratto debba procurarla sino alla fine sotto la medesima pena in caso non accettassi, o accettando non la difendessi. Et le dette borse si tenghino appresso al Proconsolo sotto la custodia del provveditore dell'Arte. Et il cancelliere de Conservadori sia tenuto operare, che la tratta così dell'avvocato come del Procuratore si facci in tempo come di sopra, sotto pena se ne mancassi di Scudi 50. d'oro applicati alla Camera Ducale.

Et la prima tratta si debba fare quanto alli Advocati per tutto il presente mese di Luglio da incominciarsi il suo uficio il primo d'Agosto, & da fornire per tutto il mese d'ottobre prossimo, e quel che più durerà l'istantie delle cause attenente a tale advocatione.

Quanto al Procuratore si facci la tratta compita che sarà l'imborsatione per ogni causa di povero, che nuovamente si muoverà dinanzi a detto Magistrato.

Et la presente ordinatione serva per le cause de poveri tanto per gli attori quanto per i rei, & finite le borse si habbi per li prenominati a far tempo il supplimento da continuarsi come di sopra.

Et occorrendo che in una causa medesima l'attore sia povero, & il reo ancora, il Magistrato provvegga a l'uno & l'altro sempre, & reservato, che volendo il povero provedersi da se di Procuratore o Advocato si relassi nell'arbitrio suo.

Et il povero s'intenda qualunque come povero sarà rimesso da S.E. Illustriss. alli prefati Conservadori, o dal supremo Magistrato havuto fede della povertà, & qualunque altro sarà dichiarato povero da essi conservadori secondo gli ordini, & che il Magistrato de' Conservadori di Legge sia obbligato intendere il parere del suo Assessore così nel procedere come nel giudicare ogni volta, che da qual si voglia delle parti sarà domandato & tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali potendo nondimeno il Magistrato giudicare ad arbitrio suo regolato nondimeno dalla iustitia.

Sia tenuto l'Assessore una volta la settimana quel giorno, & per audientia, che sarà chiamato dal Magistrato a render seco & udire le cause per ogni buono effetto con obbligo nondimeno al Magistrato di farlo chiamare per una volta sola la settimana in quella congregatione, che gli parrà più a proposito.

Distendisi i Capitoli soprascritti con la postilla del premio come si vede, & mandisi in essecutione, che così è la mente di loro Eccell. Illustrissime.

- *Riforma e Provisione concernente l'autorità del Magistrato dei Conservadori di Legge della Città di Fiorenza, & altri Rettori del suo Dominio in beneficio delle povere persone litiganti, ottenuta nello Amplissimo Senato de Quarantotto del dì 29 aprile 1572 (VIII, p. 9)*

Havendo sempre il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & il Serenissimo Principe Reggente &c. Con la lor singolar providentia, con diverse Leggi, & Decreti ordinato, che nella loro diletteissima Città di Fiorenza, & nel resto del suo felicissimo Dominio, sia a ciascheduno così ricco, come povero amministrata egualmente buona & retta giustizia, Et havendo mediante la loro assidua sollecitudine, & vigilanza presentito, come l'ottima intenzione delle Altezze loro è intentamente essequita, messa in pregiudizio, & danno delle povere, & miserabili persone. Desiderando che ogn'uno conseguisca speditamente quanto per ragione se gli aspetta, & che quelli, a quali è commessa la cura del giudicare, & amministrare giustizia, non habbino altra mira, ne altro scopo, che all'osservanza delle sante constitutioni, & leggi, & a risecare la lunghezza delle liti, & la superfluità delli atti, e scritture, & provvedere che li poveri non sieno in alcun modo oppressati dalli ricchi, & potenti, & con le gravi, & innumerabili spese defatigati, & consumati, & particolarmente davanti al Magistrato de' Conservatori di Legge, & altri Rettori del Dominio.

Imperò Loro Altezze insieme con li molto Magnifici, & Clarissimi Consiglieri della Repubblica Fiorentina, con il parere di alcuni savi, & prudenti cittadini hanno nell'infrascritto modo provveduto, & ordinato.

Che per virtù della presente Provisione del Magistrato delli spettabili Conservatori di Legge della Città di Fiorenza, non si possino in qual si voglia modo introdurre, né dal Magistrato, o suoi Cancellieri, o Aiuti accettare altre cause di poveri in virtù d'ogni loro autorità, se non quelli che sono della Città di Fiorenza & suo contado dalle venti miglia in qua, dichiarando fra le dette venti miglia comprendersi solamente le Potesterie, & luoghi infrascritti cioè.

Nel Vicariato di S. Giovanni

Podesteria del Galluzzo, Podesteria di Greve, di Figline, di Cascia, & Ancisa, & Podesteria del Pont'a Sieve

Nel Vicariato di Scarperia

Podesteria di Scarperia, di Fiesole, & Sesto, di Vicchio, di Campi, & di Carmignano.

Nel Vicariato di Certaldo

Podesteria del Galluzzo, della Lastra, & Montelupo, d'Empoli, di San Casciano, di Castel Fiorentino, di Certaldo, di Barberino, & Podesteria di Montespertoli

Siccome s'osservava già dal Supremo Magistrato dell'Illustrissima Signoria, stante ferma, & dovendo ancora inviolabilmente osservarsi in beneficio dei poveri del Contado, & Distretto pubblicata l'anno 1548 del mese di Febraio in tutto, & per tutto come in quella si dispone, salvo ed eccetto però che dalle sententie dei Magistrati, & Rettori dello Stato in dette cause de' Poveri non sia lecito appellarsi, dove la cosa domandata non passi la somma, e quantità, o vero la valuta, & estimatione di lire 100 piccioli.

Nel provarsi, & giustificarsi le povertà avanti al Magistrato delli Conservatori di Legge, si deve inviolabilmente osservar tutto quello che è stato ordinato non potendo più, nè sendo ancor lecito al magistrato approvare la povertà di qual si sia, non producendosi fede, & attestazione con giuramento del rettore dello stesso luogo, che si dica esser povero, dei rappresentanti di quella comunità, & del prete del popolo, o vero parrochiano. Et la fede che farà il Rettore deva essere scritta di sua propria mano, o almeno del suo **Cavaliere**, & spedita il giorno medesimo che sarà stata demandata, o il giorno sequente sotto pena di lire 25 piccioli per ciascuna volta al detto Cavaliere, l'Offitio del quale sia di procurarne l'espeditio nel modo, & forma sopradetta, & tutte le prefate fedi di povertà si facciano gratis senza alcun premio, & gratis si ricevino dal Cancelliere & Ministri dei Conservatori. Imponendo carico al Cancell. & suo aiuto di dare giuramento ai Conservatori, & a loro di prenderlo, di giudicare sopra l'approvare, & reprovare la povertà con buona giustizia, & secondo la lor coscienza, conforme a quello che è sopra di ciò disposto, dovendosene far pubblico rogo, ne potendo altrimenti procedersi nella approvatione della povertà, se non come di sopra, sotto pena al Cancelliere, & suo aiuto di scudi cinquanta d'oro per ciascuna volta che contravverrà, da applicarsi alla Camera Ducale, a dichiarazione, & a ogni cognitione, & giurisdizione dei molto Magnifici Luogotenente e Consiglieri, o della

Magnifica Pratica secreta, dovendo fra di loro haver luogo la preventione, udito l'Auditore Fiscale, & con intervento suo.

Et nella cognitione delle Cause de' poveri, le quali s'introdurranno avanti li rettori dello stato, si giustifichi, & approvi prima la povertà citata la parte, & provandosi per fedi, & attestazioni con giuramenti dei Rappresentanti le Comunità, & del Parrocchiano, o del Prete del Popolo, come di sopra innanzi al principio della lite; Procedasi di poi (approvata che sarà da suddetti Rettori) con la medesima podestà, autorità, & giurisdictione, la quale hanno li Conservatori secondo la dispositione della prenarrata Legge del 1548.

Procedasi nel Magistrato de' Conservatori in dette Cause senza altre petitio, o libelli, udite le parti, & loro ragioni in una, o più Audienze, terminandole, & decidendole per un semplice partito sommariamente, & vista solo la verità del fatto de bono, & aequo, e secondo la coscienza di quelli che haranno a giudicare conforme a quel che sopra di ciò fu provisto dal Supremo Magistrato de Signori Luogotenente e Consiglieri sotto dì 5 di Marzo 1562.

Et dove pure le cause sieno tali, & di tal importanza, che ricerchino qualche forma di domanda di eccezioni, & repliche di positioni, Capitoli, & interrogatori di testimoni, o d'altre giustificationi, tutto quello che in somma sia di necessità, ne si possa far di meno (a dichiarazione però sempre dello stesso Magistrato) facciasi con quella maggior brevità che si può, & presentisi tutto nelle mani del Cancelliere, o suo aiuto senza entrare altramente nell'audientia. Et dal Cancelliere & suo aiuto si proceda nell'esamine sommariamente, & ristrettamente, lasciando indietro tutte le cose generali, & superflue, più che chiaramente apparisca del detto dei testimoni, senza haversi a fare altra publicatione de' testimoni & del processo, la qual sempre l'habbi per fatta nel fin del termine probatorio, così per la parte dell'attore, come del reo, senza altra Audienza pronuntia, o interlocutoria del Magistrato, procedendosi a tutte le citazioni necessarie in giudizio senza ricercarsene di ciò con altra audienza, o pronuntia, havendosi sempre espressamente commesse dal Magistrato tutte le citazioni necessarie in simili giuditii, dovendo esser carico del Cancelliere & suoi Ministri di fare essequire così per lettere citatorie, come in qualsivoglia altro modo & riceverne li rapporti. Dando ancora facultà alli procuratori delle parti di

accomodarsi l'un l'altro delle scritture, & di poter vedere a loro piacere il Processo in Cancelleria, & l'essamine sopra ciò fatte, da poi che l'haranno per pubblicate senza havere a pigliar copia più che gli piaccia.

Osservisi nella cognitione di dette cause l'instantia conforme a quello che già fu provisto dalla Magnifica Pratica secreta sotto dì 21 di Luglio nel 1568 con dichiarazione però, che ogni volta che li conservatori (udite le parti, & fatte da loro tutte le giustificationi) sieno risolti sopra i meriti della causa, possino & sia lor lecito fra l'instantia (ad ogni beneplacito loro senza servar altra instantia) dare la loro sententia, assolvendo o condannando come parrà loro convenirsi per giustitia. Dichiarando che al povero sia lecito (spirata l'instantia) riassumerla per una volta solamente senza l'obbligo di rifar le spese a l'altra parte.

Sia lecito a qualunque delle parti litiganti tutt'hora che da qual si sia di loro sarà domandato avanti che il Magistrato venga alla cognitione, & decisione dei meriti della causa, & a essi Conservatori ancora a beneplacito loro, dove sia articolo, o dubbietà alcuna di ragione, ricercare il piacere dell'Assessore del Magistrato, conforme a quel che fu già provvisto dalla Magnifica pratica di Febraio 1568

Per sgravare honestamente il più che si può le povere persone & miserabili dalle spese, le quali si fanno in dette lor cause avanti li prefati Conservatori, & a Magistrati, & Rettori dello stato. Provvidero & ordinarono, che tali persone godino, & goder devino il medesimo beneficio, il qual godino li descritti nelle Bande di non essere obbligati alle spese delle Cancellerie per atti, esamine di testimoni, partiti, sententie, & altre scritture, & copie di quelle che occorreranno giornalmente farsi in simili giuditii, se non per la metà secondo le Tariffe, & ordini, & come se osserva nelle cause de' descritti, & a beneficio loro; Non derogando per questo ad ogni autorità del Magistrato (quando i litiganti sieno in tutto miserabili, & impotenti a far qual si voglia spesa) di farli spedire gratis, & per l'amor di Dio, conforme a quel che fu provisto dalli molto Magnifici Signori Luogotenente, & Consiglieri di Maggio nel 1562 o altro più vero tempo

Inoltre deliberarono, & volsero che sia particolar carico del Procurator Fiscale, sendo così intentione del Serenissimo Gran Duca di procurare, & invigilare con ogni diligenza

l'osservanza di tutte le soprascritte provisioni & particolarmente nel Magistrato de' Conservatori di Legge, & lor Cancelleria procedendosi con ogni rigore contra li trasgressori, & delinquenti alle pene, & pregiudittii delle Leggi, Statuti, & Ordini della Città, & ad ogni arbitrio del Supremo Magistrato dei Consiglieri, o della Magnifica Pratica, dovendo haver luogo la preventionione, udito sempre l'Auditor Fiscale, & con l'intervento suo. Il qual sia tenuto almeno ogni due mesi visitar quel Magistrato & considerare le ationi di ciascuno.

Finalmente acciò che le sopradette cose sortischino pienamente effetto, & nel Magistrato de' Conservatori restino persone instrutte, & informate delli ordini di quel luogo, & habbino notitia di tutte le cause pendenti hanno deliberato che in l'avvenire li Cittadini che saranno eletti per quello Offitio entrino, & comincino le loro sessioni in due volte nel modo, & forma, che da loro Serenissime Altezze sarà ordinato al Secretario, & Cancelliere delle Tratte tempo per tempo &c.

Non ostantibus &c.

Paulus Vinta

- *Provisione et Ordine che le povere persone habitanti nello stato di Fiorenza possino convenire li Cittadini Fiorentini davanti al Magistrato de' Conservadori di Legge, per le liti, che mover volessino contra essi del dì 7 luglio 1573 (VIII, p. 67)*

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & il Serenissimo Principe Reggente &c. Et per loro Altezze Serenissime.

Li Molto Magnifici, & Clarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri nella Repubblica Fiorentina, Volendo più amplamente che sia possibile provvedere al beneficio delle povere, & miserabili persone, & supplire ove la riforma, & legge pubblicata l'anno 1572. sotto dì 29. d'Aprile havesse lassato qualche caso indeciso, & levare l'occasione del suscitare dubbi, o difficoltà. Imperò lor Signorie mosse da queste & altre giuste cagioni, servate le cose da servarsi, & ottenuto infra di loro il partito secondo li ordini &c.

Hanno provisto, ordinato, & dichiarato quanto appresso cioè:

Che qualunque povero habitante in qualsivoglia luogo dello stato di Fiorenza etiam dalle venti miglia in là, giustificata però prima la povertà sua nel modo e forma, che dispone la detta legge, sempre che volessi muovere lite, & convenire Cittadini Fiorentini possa farlo innanzi al Magistrato de' Conservadori di Legge, & da quello essere udito, & per giustizia spedito, come se habitasse dentro alle venti miglia, non ostante qualsivoglia Legge, statuto, consuetudine, riforma, & ordine incontrario &c. Mand. &c.

Bando sopra gli Zingari del dì 5 marzo 1573 (VIII, p. 96)

Il Serenissimo Gran Principe di Toscana N. S. e per S. A. li molto Mag. Signori di Balìa per ordine speciale dell' Illustriss. Sig. Federigo de' Conti di Montauto Luogotenente e Governatore Generale della Città e Stato di Siena

Volendo ovviare alle giuste querele poste ogni giorno da diversi luoghi della Città e stato predetto per occasion de' furti, & altri eccessi de' Zingari e vagabondi.

Fanno pubblicamente bandire, & espressamente comandare a tutte le compagnie di detti Zingari, e Zingare, che si trovano in tutto lo stato di Siena, quali non siano accasati, e ridotti ad habitare con esercizi, & abiti leciti, e non Zingareschi da molti anni addietro in alcuna delle terre del dominio, e stato di questa Città, che fra un mese prossimo futuro da hoggi debbino ogni eccezione rimossa haver sgombro il detto Stato. Sotto pena d'esser fatti prigioni, e mandati in galea a beneplacito. Notificando a ciascuno di detti Zingari come si è rivocato e rivoça per virtù della presente provisione, e Bando ogni patente, salvacondotto, & autorità che havessero per fino a questo presente giorno. E però si commette a tutti i Capitani, Podestà, Vicari, e qualunque altri Uffiziali del predetto stato di Siena, che piglino, e ritenghino loro ogni patente che avessino, e le mandino all' Illustriss. Sig. Governatore, notificando alli detti Zingari quanto di sopra è ordinato e disposto. e passato il tempo del mese della pubblicazione del presente Bando, li faccino tutti prigioni, e li mandino al Mag. Capitano di Giustizia di Siena, per eseguire lo effetto di sopra. Avvertendo che per l'avvenire non ritornassino in detto Stato di S. Altezza senza espressa licenza della medesima; Sotto le dette pene. E tutto inviolabilmente si mandi ad effetto, & esecuzione senza escusazione, o eccezione alcuna &c.

- *Bando sopra gli Spedali de'Poveri del dì 26 agosto 1575 (VIII, p. 231)*

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per sua Altezza Sereniss. li molto Magnifici & clarissimi Signori Luogotenente, & Consiglieri della Repubblica Fiorentina Sapendo che gli spettabili Signori Capitani di Santa Maria del Bigallo, & Misericordia Procuratori, & Governatori de poveri abbandonati sotto la cura de quali sono tutti gli Spedali della Città & Stato di Sua Altezza Serenissima si per hautorità data loro della Santissima Sede Apostolica hanno fatto intendere a quella che detti Spedali non osservano l'ospitalità ne fanno l'altre cose che sieno tenuti a fare, & per ovviare non segua tal disordine.

Vorrieno che gl'Officiali che vanno fuori per lo Stato in Offizio, & li Cancellieri deputati da Signori nove per le Comunità visitassino tal' luoghi, & sopra di ciò facessero tutto quello che per detti Signori Capitani è stato per un loro ordine provisto, & alla giornata s'ordinerà per il buon essere, & governo di detti Spedali, però ottenuto il partito &c. &c. deliberando provvideno, & ordinarono in virtù del presente partito che tutti li Commissari, Capitani, Vicarii, Potestà, & altri Uffiziali che sono tratti o eletti secondo gli ordini della Città per andare in qualsivoglia de detti Uffizi sia tenuto, & debba andare a detti Signori Capitani per tale nota, & istruzione fatta sopra la visita di tali Spedali, & quelle esequire, & mettere ad effetto per quanto temano la disgrazia di Sua Altezza Serenissima, & fanno conto della grazia di quella alla quale è a cuore sommamente l'opera della Santa Carità con protestazione che non pigliando la detta informazione, & non eseguendola non saranno ammessi alla fine de loro Uffitii al sindacato de Signori Conservatori di Legge ne loro ne loro Ministri, & così commessano & commettano a detti Signori Conservatori, & loro Cancellieri che non gl'admettino se prima non han fede dal Cancelliere di detti Signori Capitani che abbino osservato, & esequito el loro ordine sopra di ciò, & comandarono, & comandano a Cancellieri & Ministri delle Tratte, & a chiunque s'aspetta che non facciano ne diano loro il ruolo se non hanno fede di mano del detto Cancelliere di detti Signori Capitani d'haver havuto tale ordine acciò non habbino causa di scusarsi, & così comandarono, & comandano alli detti Cancellieri deputati come sopra per le Comunità dello Stato che eseguischino con diligentia quello ordine che da detti Signori

Capitani gli sarà dato alla giornata sotto pena dell'arbitrio di nostro magistrato. & questo in ogni miglior modo Mandantes &c.

- *Bando per i Conservadori di Legge del dì 31 gennaio 1575 (VIII, p. 252)*

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per Sua Altezza gli molto Magnifici, e Clarissimi Signori Luogotenente e Consiglieri della Repubblica Fiorentina.

Considerando che per la riforma fatta l'anno 1572 a dì 29 di Aprile sopra il ritratto dei Conservadori di Legge della Città di Firenze intra le altre cose fu provisto, & ordinato che gli Poveri nel provare la loro povertà innanzi alli detti Conservadori per litigare d'avanti al loro Offizio dovessino produrre Fedi del Rettore del Luogo, del Parrocchiano, e di due rappresentanti la Comunità e per ottenere il partito di detto Magistrato dovessi essere sette fave nere almeno la qual cosa sino ad esso ha portato, e porta assai difficoltà, disagio, e spesa a Poveri sopra che volendo lor Signorie rimediare, e massime per espressa commissione di Sua Altezza Serenissima a bene placito & utile de Poveri servatis, & ottenuto il partito.

Deliberarono che alli Poveri basti a provare la povertà la Fede del rettore del luogo, e del Parrocchiano come si usa, & il partito di detto Magistrato sia vinto per sei fave nere levando via la Fede, & attestato de rappresentanti la Comunità sendo da molte volte in danno de Poveri sono impediti, o mandate in lungo da Ricchi, o più potenti di loro, e riducendo le sette fave nere a sei, atteso che tutti gli altri partiti si vincono legittimamente con sei Voti, e tutto in ogni miglio modo &c. non ostantibus &c.

- *Sopra le istanze dei Conservadori di Legge del dì 21 ottobre 1583 (X, p. 295)*

Il Serenissimo Granduca di Toscana, e per S. A. S. gli molto Magnifici, e Clarissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina servatis &c.

Avendo il Serenissimo Granduca di Toscana con la sua providenza, & iustizia ordinato sempre con diverse e tante Leggi che nel suo felicissimo Stato sia amministrata a ciascuno retta, e buona iustizia e massime alli poveri, & avendo mediante la sua vigilanza presentito come questa buona intenzione di S. A. S. non è interamente eseguita in danno e

pregiudizio delle povere persone, e particolarmente avanti al Magistrato de' Conservadori di Legge per alcuni abusi che vi hanno cominciato a introdurre contro la mente espressa della Legge de' Poveri facendo per vie indirette che le cause di essi non sieno più nel termine dell'istanza de' quaranta dì decise, ma spesso prolungate per molti mesi innanzi che se ne venga alla finale sentenza; Imperò S. A. S. insieme con gli suoi molto Magnifici e Clarissimi Luogo Tenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina per levare questi abusi, e lunghezze, hanno nell'infrascritto modo provveduto & ordinato che nel Magistrato dei Conservadori di Legge l'istanza de' quaranta giorni nelle Cause Civili dove intervengono i Poveri corra sempre eccetto solo dal giorno che l'Assessore riceve nelle mani effettivamente le scritture, e tutto il processo perfetto fino al dì che manchi il suo referto al Magistrato, e di questi due tempi il Camarlingo sia tenuto per debito del suo officio appigliarne nota in scritti, acciocchè apparisca e non sia più in arbitrio suo o d'altri prolungar con cavillazione queste istanze delle Cause de' Poveri come l'hanno fatto per il passato.

Nelle Cause de' Poveri da lire cento in giù non possa il Magistrato de' Conservadori di Legge per rimetterle altrimenti al giudizio de' tre giudici di Ruota come prima hanno usato, ma le debbino terminare avanti il lor Tribunale, e quando non concorressi col parere dell'Assessore si debba attendere sempre in tal caso l'opinione, e sentenza del Magistrato, e quella eseguirsi senza altra dilazione.

Le Cause poi eccedenti la somma di lire cento non possa similmente il Magistrato così indistintamente rimetterle al giudizio de' tre Giudici di Ruota se non dapoi la rappresentanza o detto le parti con i loro procuratori, e sia bene informato di esse, e disputandosi de' meriti con l'Assessore almeno una volta, e quando si sarà conosciuto bene la difficoltà della Causa e che sia disputabile dall'una, e l'altra banda per i dubbi scoperti da ambedue le parti onde si vegga veramente che l'abbino bisogno di maggiore discussione allora il Magistrato non concorrendo con l'Assessore li debba rimettere alli tre Giudici di Ruota, assegnando loro un termine prefisso e breve a riferire con ordine che non si possa prorogare se non una volta con giusta causa per altrettanto tempo, e con il consenso delle parti con espressa dichiarazione che il Cancelliere del Magistrato sia tenuto

a procurare che si osservi quanto nella presente Provvisione si contiene, e mancandone in alcuno de' capi di essa sia condannato alla refezione delle spese che potessino pretendere le parti per sua colpa e negligenza avessino patito, & inoltre caschi ipso iure in pena di lire venticinque da applicarsi al Fisco, e questo tante volte quanto incorrerà in questi errori, e tutto &c. in ogni miglior modo &c. non obst. &c. Mand. &c.

- *Bando per gli Uomini di San Martino senza data di giorno ma certamente del 1589 (XII, p. 395)*

Vedute le Preci porte a Sua Altezza Serenissima per parte degli Uomini di San Martino per le quali domandano grazia di potere andare in ferraiolo lungo senza incorrere in pregiudizio alcuno mediante le nuova Legge fatta sopra l'abito civile nel modo, e come più largamente in dette Preci si dichiara, & appare il tenore delle quali segue come appresso cioè

Serenissimo Granduca

Gli Uomini di San Martino devotissimi, et obbligati Servitori di Vostra altezza Serenissima gli espongono come per soddisfare all'obbligo loro in ajuto de poveri, gli conviene frequentemente, e di ogni tempo andare attorno assai per Firenze, et in case piccole, e male accomodate, però desiderando loro di seguire in questa Opera come grata a Dio, et anco a Vostra Altezza Serenissima poichè con tanta liberalità, e pietà la vada di continuo favorendo, et insieme di godere i benefizi che dalla Città, e da Vostra Altezza Serenissima come padrona di quella vengono dati agl'altri Cittadini, e sudditi suoi, ricorrono confidentemente a Vostra Altezza Serenissima e la supplicano a concedergli grazia che quando alcuno di detti Uomini di San Martino non sarà di Magistrato possa andare in Ferrajuolo lungo senza incorrere nel pregiudizio che impone la nuova provvisione fatta da Vostra Altezza Serenissima sopra l'abito civile per quelli che non lo porteranno di continuo, laqual grazia concedendola Vostra Altezza Serenissima sarà usata da lor solo quando non saranno di Magistrato, e che per le sopraddette cagioni si vedranno forzati a goderla,

Il Signore Iddio la esalti.

É veduto appresso il rescritto fatta per la prefata Sua Altezza Serenissima in fine di dette Preci nel modo che segue e cioè

Sua Altezza lo stima conveniente e lo concede, con la solita segnatura: Fer. Piero Usibardi
23 di Marzo 1589.

Imperò per esecuzione di dette Preci, e Rescritto, e stante la fede fatta da Amerigo Gondi come uno di detti Uomini e Procuratori di San Martino di tutti quelli che sono, e si trovano alla detta compagnia servatis, & ottenuto il partito.

Deliberarono; e deliberando dichiararono gli detti Buonuomini di San Martino non essere tenuti, ne obbligati a portare l'abito civile quando non saranno di Magistratura, ma solo a potere andare in Ferrajuolo lungo senza incorrere in pregiudizio che impone la nuova provisione fatta da Sua Altezza Serenissima sopra l'abito civile, e tutto per la causa, e nel modo, e forma di che in dette Preci, & in virtù massime delle concessione, e Grazia di Sua Altezza Serenissima fatta per detto suo rescritto come di sopra appare con che però si abbi rapporto, & a cautela di tal' obbligo li detti Buonuomini assolverono, e liberarono, e per assoluti, e liberati aver volsono, e dichiararono, e tutto in ogni miglior modo ec. mandantes ec.

I nomi dei quali di sopra si dice e si fa menzione sono gl'Infrascritti cioè

Giovanni Mazzinghi. Filippo Arrighetti. Giovanni Berardi. Francesco Rondinelli. Amerigo Gondi. Benedetto Biliotti. Giovanni Benedetto. Vincenzo Giraldi. Giovan Battista Bartolini. Baccio Orlandini. Antonio Capitani. Girolamo Cicciporci. Filippo Mazzinghi. Giovan Francesco del Riccio. Giovanni Sergrifi. Guglielmo Gambini. Ruberto da Castiglione. Francesco di Antonio Carnesecchi. Piero di Pandolfo Strozzi. Giovan Battista Sermanni. Iacopo Tovaglia. Giovan Battista Michelozzi. Alberto Altoviti.

- *Bando pubblicato contro Vagabondi, Birboni, Cantimbanchi, Cerretani, & simili del dì 21 luglio 1590 (XIII, p. 162)*

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, & per S. A. S. gli spettabili, e dignissimi Signori Otto di Guardia, e Balia della Città di Firenze. Per ovviare a molti inconvenienti e disordini di latrocinij, assassinamenti, e scandoli, e massime di quelli che vengano di stati alieni a mendicare in pregiudizio de' poveri della città inabili a lavorare, e guadagnarsi il vitto. Però dalle prefate cause, mosse per ordine espresso della prefata S. A. S. per il presente

bando bandiscano dalla città di Firenze e dominio Fiorentino e da ogni parte di esso includendo la città, e montagna di Pistoia, e qual si voglia luogo esente, e privilegiato tutti gli vagabondi, furfantoni, birboni, cerretani, cantimbanchi, e tutti gli huomini, e donne quali sieno inabili a poter lavorare, o far qual si voglia esercizio permesso, e che vivono otiosamente, che fra tre giorni doppo la pubblicazione del presente bando, debbino aver sgombrato delli stati di S. A. S. con comminatione che vi saranno trovati, incorrino in pena della Galea li huomini che saranno maggiori di anni 15 a beneplacito della prefata S. A. S. e li minori di anni 15 compiti, per la prima volta ad essere frustati, e quanto alle donne sotto pena della frusta. E parimente proibiscano che tali persone ne altri mendicanti forestieri di qual si voglia età, o sesso siano lassati entrare nelli stati di S. A. S. ne passati a Porti, e barche particolarmente del Serchio, sotto pena ai barcaioi e portinari di scudi dieci e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta che passeranno sopra lor barche, o Navice, li detti mendicanti forestieri, e persone non habili a lavori, o qualche esercizio, non siano lassati entrare nelli stati di S. A. S. ma ne siano cacciati, e non racceati da osti, ne da tavernieri, o spedali ne da qual si voglia altra persona sottopena dell'arbitrio di loro Signorie, nella qual pena incorreranno le guardie della Sanità, e ministri delle porte della Città, tutti gli altri ofitiali di qual si voglia sorte che questo permetteranno, sendo mente delle Signorie loro, che le limosine, e opere pie quali si fanno in detta Città e stato servino per li poveri di esso stato, e non per birboni, e mendicanti che vengono a sfamarsi a' quali si proibisce a entrare negli stati suddetti, e se saranno atti a lavoro in esercizio ne pure vi entreranno per andar furfantando e vivere otiosamente incorreranno ipso facto nella pena della Galea, & altre imposte come sopra agli huomini, & alle donne otiosi, vagabondi, e birboni che di presente si trovano in detto stato, e che non sgombreranno fra li tre giorni come di sopra è disposto.

Comandando del tutto inviolabile osservanza, e dichiarando l'esecutione che si farà per voce di grida tanto valere come se a tutti fusse personalmente intimata, non intendendo per questo in modo alcuno vietare ad alcuno intrare nelli stati di S. A. S. a forestieri che facciano lavoro in esercizio alcuno permesso, e lecito ne alli suddetti lo starvi secondo li buoni ordini che vegliano.

E quanto a Pellegrini che veramente andranno al lor viaggio massime con fede di esser tali, siano lassati passare, pur che sotto questo pretesto non si fermino per lo stato per andar furfantando, ma vadino a dirittura al loro viaggio, e sotto questo pretesto non conduchino seco loro famiglie donne e putti per andar mendicando.⁵⁶

- *Bando per conto delle proibizioni de forestieri del dì 18 agosto 1590 (XIII, p. 172)*

Il Serenissimo Granduca di Toscana, e per S: A. S. gli molto magnifici, e clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina

Avvertendo che la penuria di quest'anno de' luoghi vicini, e remoti molti forestieri vi sono venuti in la Città, Contado, e Montagna di Pistoia, nella Terra di Prato, e sua Potesteria, nelli Vicariati di Firenzuola, e Scarperia, e molti potrebbero venire non per altro che per sfamarsi e mangiare quei grani che hanno da servire per servizio dei suoi sudditi, però d'ordine espresso della prefata Sua Altezza Serenissima, & ottenuto fra loro il partito, fanno pubblicamente bandire che tutti quelli Forestieri che non sono sudditi originari dell'Altezza sua quali sono venuti nei predetti Luoghi dal mese di Marzo esclusive in quà etiam che siano artefici, o manuali, o lavoratori o uomini di qualsivoglia esercizio, e che sieno venuti per abitarvi con le loro famiglie, o senza devino fra sei giorni dopo la pubblicazione del presente bando partirsi da detti luoghi, e dalli Stati di sua Altezza, sotto pena essendo trovati gli uomini della galera e confiscazione de' Beni, e le donne della frusta, e sotto la medesima pena non possino ne quelli, ne altri forestieri che non sieno sudditi originari degli stati di sua altezza entrare per abitarvi in detti Territori di Pistoia e montagna, Prato, Scarperia, e Firenzuola, ne in detti Territori soprannominati, o qualsivoglia di essi fermarvisi sotto qualsivoglia pretesto più di quattro giorni in tutti, escludendo da questa proibizione e bando quelli che effettivamente sono venuto o verranno per servizio delle Ferrerie quali sono in quelle di Pistoia o di Monte Maffio uno de maestri di esso volendo che tutto s'intenda a puro, e sano intelletto, e che il presente

⁵⁶ Nell'illustrazione di questo bando il Cantini dice: "Lodevole è la legge, che noi pubblichiamo, perché è diretta a conservare la quiete pubblica, allontanando dallo Stato quella turba di Vagabondi stranieri, che odiando la vita attiva, ed industriosa, cerca la sussistenza ne' proventi del vizio, con danno e pregiudizio della società".

Bando duri per tutto il mese di Agosto dell'anno 1591, e che inviolabilmente si eseguisca, e la cognizione delle trasgressioni spetti, & appartenga al Magistrato degli Spettabili Otto di Balìa della Città di Fiorenza & a Rettori de luoghi che hanno Iurisdizione criminale, e civile dando in questo caso la iurisdizione criminale a quelli Rettori che non l'hanno, e che fra di loro abbi luogo la prevenzione non obstante &c. mandantes &c.

- *Bando per conto dei forestieri del dì 26 giugno 1591 (XIII, p. 236)*

Il Serenissimo Gran-Duca di Toscana, e per S. A. S. gli molto magnifici, e clarissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina insieme adunati &c.

Avvertendo al Bando, e proibizioni quest'anno fatte universali, e particolari in alcune Città, e Provincie dei suoi felicissimi Stati per conto de Forestieri, i quali erano venuti, e venivano in essi per sfamarsi, e considerato che nella presente mietitura detta proibizione, e Bandi possono portare qualche incomodo a riporre Grani, e Biade. Però servatis servandis, & ottenuto il partito secondo gli Ordini per comandamento espresso della prefata S. A. deliberarono e deliberando provvedero, che stando fermi, e in suo vigore gli bandi contra gli Birboni, Vagabondi, Mendicanti, Zingari, e Zingare, Cantambanchi, Bagattellieri, Ciurmatori, e Persone simili, e stando fermi gli Bandi contra quelle di Vernio, e per conto dei Lucchesi per tutto il tempo, che secondo il loro tenore devano, possino, e sia lecito dalla pubblicazione del presente Bando in avanti a tutti gli forestieri che vorranno venire a stare nelli Stati dell'A. S., e passare per Essi particolarmente per andare in Maremma, quali forestieri siano atti ad aiutare la ricolta particolarmente per la lega, e mietitura che possino farlo, e sieno tollerati, e permessi come se detti bandi fatti non fussero, o già fusse il loro Offizio finito, intendendo il tutto a puro, e sano intelletto, e per quelli che veramente avevano intenzione di venire, e passare per affaticarsi, e lavorare, e non per quelli che volessero andare furfantando non ostante &c. mandantes &c.

- *Libro II, rub. XV: Dello Spedale di S. Eusebio degli Statuti dell'Arte de Mercatanti del dì 1 dicembre 1592 (XIII, p. 326)*

Infra l'altre cure pietose che sono raccomandate all'Arte nostra è una quella dei poveri lebbrosi & perciò ha ella il governo dell'ospedale di S. Eusebio dove si raccettano così maschi che femmine quelli che hanno la persona loro macchiata di cotale infirmità dove sino provvisti per il vitto loro secondo che sotto si dirà & al governo loro per i Consoli & Consiglio si deputi un huomo di età almeno di anni quaranta il quale habbia moglie, & non figliuoli proponendone quattro uno per ciascuno Consolo & quello che haverà più favore per i due terzi de presenti s'intenda eletto per stare a beneplacito de Consoli il quale se venisse caso che gli sopravvenissero figliuoli s'intenda subito casso & sen'elegga un altro & sia obbligato egli & la moglie risiedere continuamente nella casa dello Spedale per tener quivi cura dello Spedale, & delli infermi, mantenendo per quanto si potrà la pulitezza di tutte le cose che occorreranno per il servizio loro con haver carico di ricevere dal Viceoperaio di San Giovanni il vino, olio, grano, & altro che bisognerà per il vitto loro fare il pane & quello distribuire secondo l'ordine che si dirà insieme con il vino, & altro che s'ha da dare loro, delle quali cose a lui s'appartenga rendere il conto al Viceoperaio.

Gl'Infermi si ricevino quelli che sono della Città & Contado di Firenze solamente potendosi nondimeno accettare sino al numero di sei, & non di più con il partito de Consoli, & Consiglio, & non altrimenti di quelli che siano di fuori del contado, & ricevendone più o senza il partito del Consiglio, perdano i Consoli la distribuzione delle loro limosine, le quali s'aspettino a distribuire ai successori. Quelli del contado si raccettino precedente il partito de Consoli, i quali veduta la Fede del medico dello Spedale, ammettino quelli che giudicheranno haver bisogno di quella carità, & avanti che siano raccettati debbano portar fede di essere confessati & la prima festa dopo la loro entrata siano tenuti ricevere il Santissimo Sacramento dell'Altare altrimenti siano subito cacciati via siccome siano cacciati tutti quelli che cessante legittimo impedimento da dichiararsi dal Parrocchiano mancheranno di comunicarsi per la Pasqua di Resurrezione, Spirito Santo, Assunzione della Madonna Ognissanti & Natale.

Stiano gl'infermi con ogni modestia nello Spedale, separati gli huomini dalle donne, di maniera che non possano conversare insieme, & lo Spedalingo, & la moglie usino ogni

accuratezza che non possa nascere disordini, sotto pena mancandone allo Spedalingo oltr'all'esser casso di poter esser castigato in pene afflittive di corpo all'arbitrio de Consoli. Non eschino dalle case dello Spedale, & suo chiuso senza licenza dello Spedalingo, il quale non la dia se non per cause necessarie, & all'hora sieno tenuti portare il segno della Tabacha in luogo apparente, acciò da ciascuno siano conosciuti, & quelli che usciranno senza licenza, & senza il segno non possino essere raccettati senza licenza & partito espresso de Consoli, a quali stia il cacciarne ancora tutti quelli, che non si portassino bene, & modestamente, & dichiarare quando siano guariti gl'Infermi, di maniera che non habbiano più bisogno d'essere trattenuti in quella casa, & licenziarli non volendo che lo Spedalingo ardisca eccettuare, o cacciare alcuno senza licenza de Consoli.

Habbia lo Spedale continuamente un Cappellano salariato che se li dia al più Fiorini diciotto di lire 7 l'anno per sua limosina, il quale sia obbligato tutti i giorni festivi dir Messa.

Habbia similmente un medico Fisico, & Cerusico che si elegga per i Consoli, & Ufiziali di magione, & ciascuno habbia havere la sua rafferma, al quale si dia in segno di gratitudine delle sue fatiche staia sei di grano l'anno, assicurandolo che del resto se userà la carità che si ricerca sarà riconosciuto dalla bontà d'Iddio, il quale sia obbligato andarvi sempre che sarà chiamato, & oltre a ciò ogni mese almeno due volte per vedere se bisogno vi fosse, & dare notizia a Consoli di quelli che a lui parrà siano guariti, & non debbano più tenervisi.

Sia visitato lo Spedale almeno una volta da ogni Magistrato de Consoli, a quali tenga compagnia il Proveditore, & Cancelliere dell'Arte, & il medico della casa. & il vice Operaio di S. Giovanni, i quali usino ogni diligenza in ricercare come si osservino gli ordini, come si porti lo Spedalingo & come i poveri.

Pigli lo Spedalingo per inventario tutti i mobili della casa, & sia tenuto avanti pigli l'Uficio dare mallevadori per quella somma che dichiareranno i Consoli.

Habbiano gl'Infermi della casa per il loro sostentamento ciascuno libbre due di pane il giorno, & una mezzetta di vino entrovvi un terzo d'acqua condito la mattina la minestra, & la sera l'insalata, sale, fuoco, & lumi per il bisogno loro, & di più soldi uno, & denari otto per ciascuno di loro

Habbiano per di più per tutta la quaresima ciascuno una metadella di fava infranta, una di fagioli, & una di noce, & questo basti per il loro vitto, & quello che di più volessero se lo procaccino con le loro fatiche.

Diasi loro però oltr'al detto di sopra agl'uomini ciascun anno un paio di calzoni lani di bianchetta, & un paio lini di tela bottana, due camicie, & due paia di scarpe.

Alle donne due camicie, un grembiule di tela, due paia di scarpe, & un paio di calze di bianchetta, le quali cose si diano a proporzione al maggio, & all'Ognissanti.

Tengasi oltr'a questo fornire le letta, & dianosi panni per apparecchiare la tavola per quanto richiede il bisogno.

Volendo l'anno al tempo andare al bagno, & havendo fede dal Medico che li possa giovare, si dia loro otto lire per ciascuno & pigliandoli, & non portando fede poi d'esservi stati almeno un mese, & bagnatisi non siano raccettati in modo veruno.

Assegni lo Spedalingo a ciascuno un poco d'horto, acciò possano farvi dell'herbe per servizio loro, & habbino oltr'a ciò dallo Spedalingo a sua discrezione delle frutte & uve dell'horto grande.

Et quando avvenisse che alcuno Infermo havesse accidente di Febbre, o altro che lo aggravasse a dichiarazione del Medico, & del provveditore dell'Arte si possa caritativamente provvedere a lor bisogni.

Se alcuno infermo vi morrà, succeda lo Spedale in tutto quello che si troverà di suo nella casa dello Spedale, & del resto succedano quelli che vengano ab intestato, o per testamento.

Lo Spedalingo habbia per suo vitto, & della moglie il pane vino, & altro come gl'infermi, & oltre a questo la crusca che trarrà dalla farina che si consumerà, & le mance solite.

- *Bando sopra al non dar nota di forestieri per li albergatori del dì 11 ottobre 1593 (XIV, p. 48)*

Il Serenissimo Granduca di Toscana, e per S. A. S. gli spettabili Signori Otto di Balìa della Città di Firenze, fanno per il presente pubblico Bando notificare a ogni, e qualunque Albergatore della Città di Firenze, & a qualunque altro, che tenga Camere, Locande, &

alloggino a prezzo, che debba, e sia tenuto sera, per sera portar distinta nota in buona forma in sur un foglio delli Forestieri con li nomi propri loro e di loro padre, e della patria donde saranno, & tal nota portare al Magistrato degl'Otto, o al Bargello di Firenze, sotto pena di scudi 25 per ciascuna volta che trasghediranno. e d'altre pene, sino alla Galera inclusive a dichiarazione del Magistrato, e secondo la qualità de casi, e delle persone, avvertendo che se ne terrà diligente inquisizione, e contro a trasgressori si procederà al castigo con ogni rigore &c.⁵⁷

Donato Roff. Cancelliere de mand. ss.

- *Bando sopra i mendicanti del dì 27 ottobre 1621 (XV, p. 204)*

Il serenissimo Gran-Duca di Toscana, e le sue Serenissime Tutrici, e per loro Altezze Serenissime, li Signori Deputati sopra lo Spedale de poveri Mendicanti, volendo per zelo dell'honor di Dio, beneficio e decoro della Città, e per satisfazione universale rimediare per quanto si può a' gravi, & infiniti disordini che seguono per la gran moltitudine, e diversa sorte di gente che si mette andar mendicando per Firenze, e per le Chiese con molto scandolo, e perturbazione del Popolo, & altre conseguenze di pessima qualità, & intendendo insieme come richiede la carità christiana, dar ricapito a quelli, che veramente sono bisognosi, ne possono altrimenti vivere che di limosine.

Per tanto d'ordine espresso di loro AA. SS. fanno pubblicamente bandire, e comandare che per l'avvenire nessuna persona di qual si voglia stato, o condizione ardisca, o presuma mendicare, o accattare o chiedere limosine in alcun luogo della Città di Firenze passato il mese di Novembre prossimo futuro. Eccettuando solo quelli che con le cassette, o altrimenti vanno chiedendo limosine per i Monasteri, Spedali, o altri luoghi pii. E fanno similmente notificare che a tutti quelli che sono, e saranno veramente poveri, e bisognosi, sì che non possino sostentarsi altrimenti che di limosine, a dichiarazione però di detti Signori Deputati, sarà per hora dato luogo in San Marco Vecchio fuori dalla porta S. Gallo, dove saranno provvisti di vitto, e vestito, e di quanto loro occorra conforme alla loro povertà. Comandando che per tale effetto il dì ultimo di Novembre prossimo, giorno della

⁵⁷ Nota il Cantini: "Un Uomo povero, o della classe di quelli che vivono con la propria industria, il quale abbandona la Patria, è sospetto, e il Governo di quel Paese ove si refugia è assai conveniente, che ne sia informato".

festività di Sant'Andrea Apostolo, tutti i detti poveri si vadino a rassegnare in detto luogo, che altrimenti vi saranno condotti per forza.

E tutto a piena notizia di ciascuno. Mandantes & c.⁵⁸

- *Decreto degl'Illustrissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri di S. A. S. nella repubblica Fiorentina per il caritativo sussidio de poveri bisognosi della Città di Firenze, fermato, e stabilito del dì 30 agosto 1630 (XVI, p. 92)*

Il Serenissimo Granduca di Toscana, e per S. A. S. gli Illustrissimi Signori Luogotenente, e Consiglieri della Repubblica Fiorentina.

Avvertendo lor Sigg. Illustriss. a quello che veniva proposto a S. A. S. dalli suoi Clarissimi deputati Senatori dell'amplissimo Senato in esecuzione di Rescritto della prefata A. S. intorno all'urgente necessità dei poveri bisognosi della Città di Firenze con relazione fatta il dì 24 del corrente mese di Agosto & al benigno Rescritto in piè di essa relatione. In queste formali parole emanato "S.A.S. approva questa relatione in tutte le sue parti, e per ricevere l'oblazioni che andranno in Camera dell'A. S: deputa Benedetto Guerrini & il Magistrato de Clarissimi Luogo Tenente, e Consiglieri ne dia per gli altri luoghi gli ordini opportuni, & i medesimi deputati invigilino conforme a gli ordini altra volta dati, e come confida L'A. S. e pensino a modi ancora per sovvenire il contado e referischino a S. A. con la solita segnatura FERDINANDO, e sottoscrizione Andrea Cioli 24 Agosto 1630".

Considerato che per gli altri rimedi proposti non è sufficientemente provveduto al bisogno di tanto popolo minuto dentro, e fuori della Città, e alle spese che tutto il giorno occorreranno farsi per nutrire i bisognosi, e supplire per il mantenimento della Città e sua conservazione in buona sanità, e però fa necessario in questo tempo che corrono così

⁵⁸ Così commenta il Cantini nella sua illustrazione: "Questa legge e diretta a liberare la Città dominante da quei disgraziati, che oppressi da una luttuosa miseria, sono costretti a implorare dalla Carità delle Persone sensibili qualche sussidio per la loro sussistenza... l'Uomo, che non ha nella sua fisica costituzione alcuna imperfezione che lo tolga al travaglio, dee trovare il modo di esercitare la sua industria...se egli, odiando la fatica e disprezzando il lavoro, si trova a languire nella mendicizia, non merita alcuna compassione, e la polizia pubblica dee punire la sua pigrizia, che è pericolosa alla comune tranquillità, e al bene dello stato. I più gravi delitti nascono il più delle volte dalla miseria. Un Uomo mendico, che vive nell'Ozio, e condotto dalla forza del bisogno a procurarsi il necessario alimento per mezzo del vizio, e della frode, o col ricorrere all'altrui pietà vive a carico della società...debbono essere obbligati al travaglio.

calamitosi anticipare, e provvedere quantità grande di denari, ed assegnamenti sicuri per poter supplire a tante spese che per elemosine, sostentazioni de poveri, e conservatione di detta Città bisogneranno, sendosi contentata S. A. S. conforma alla solita sua pietà, e bontà di voler concorrere per scudi tremila il mese, e le Serenissime Arciduchesse, e Madama, e gli altri Serenissimi Principi del sangue per altri scudi duemila il mese, parendo conveniente che ad esempio loro ancora tutti i gentiluomini, mercanti, cittadini, artieri, bottegai, & altri abitatori, e benestanti della Città, e tutti quelli che hanno possibilità bastante devino concorrere a così santa opera con volontaria oblazione di quello che secondo le forze loro potranno contribuire siccome il presente bisogno e l'occasione richiede, e si spera che ciascuno lo sia per fare volentieri, e sforzarsi come ricerca il dovere, e l'obbligo di ciascuno verso il suo prossimo ridotto in estrema necessità per provvedere convenientemente in esecuzione di quanto per detta relatione viene proposto, & ordinato, e per il detto benigno Rescritto in approvatione di esso servatis &c. & ottenuto il partito &c.

Deliberorno, e deliberando esortorno ciascun gentiluomo, cittadino tanto beneficiato che non beneficiato, mercanti, artieri, e altri abitatori benestanti della Città di Fiorenza a voler spontaneamente presentare infra tempo, e termine di giorni otto dalla notificatione che li sarà fatta in carta d'oblazione che intende fare per il detto sussidio, & elemosina in un foglio, e consegnarla e farla consegnare i cortigiani, e stipendiati in camera di S. A. S. in mano di Benedetto Guerrini e gli altri o in camera detta, o nella Cancelleria di lor Sigg. Illustrissime con scrivere in detto foglio ciascuno di sua mano la quantità del danaro, & ajuto che voglia dare per un anno, o in una volta sola, o mese per mese, e ogni quattro mesi la rata come gli parrà, e piacerà per pagarsi anticipatamente mese per mese quelli che vorranno pagare ogni mese.

E convenendo che ci sia luogo dove queste oblazioni si paghino, e volsero, e così ordinarono che dette oblazioni tanto quelle di Camera di S. A. S. quanto della Cancelleria di lor Signorie Illustrissime si mandino al Provveditore del Monte comune di Fiorenza dove si devono pagare, e riscuotere per impiegarsi il danaro che sarà riscosso in quel modo, e forma che con partecipazione della Prefata S. A. sarà ordinato con che detto

provveditore ne faccia tener conto in un libro da crearsi a posta, e che li pagamenti passino per le mani di un Camarlingo del detto monte conforme a che sarà ordinato da detto provveditore con autorità sufficiente per la rescussione quando gli oblatori differissero di adempire l'offerte loro, e con le dichiarazioni di sopra di ciò da farsi altra volta dal Magistrato loro Illustrissimo.

Et affinché non resti indietro alcuno che per ignoranza, o per altro si volesse scusare, e sottrarre da così santa e pia opera. Per accertarsi delle persone le quali devono concorrere al detto sussidio caritativo, e sì buona e santa opera da lor Signorie Illustrissime sono stati eletti quattro Clarissimi Senatori per Quartiere cioè

Quartier San Spirito

Senatore Piero Mozzi

Senator Camillo Rinuccini

Senator Luigi Serristori

Senator Tommaso Canigiani

Quartier Santa Croce

Senator Lorenzo Salviati

Senator Giulio Ricasoli Baroni

Senator Cavalier Cosimo dell' Antella

Senator Giovanni Dini

Quartier Santa Maria Novella

Senator Luigi Altoviti

Senator Niccolò Berardi

Senatore Cavaliere Ottavio Magalotti

Senatore Amerigo Strozzi

Quartier San Giovanni

Senator Giuliano Bagnesi

Senator Antonio Carnesecchi

Senatore Silvestro Aldobrandini

Senator Gino Ginori

Con piena autorità di potersi valere dei Cancellieri di lor Sigg. Illustrissime di quelli, delle tratte, e delle riformagioni, de ministri delle decime, dei cancellieri delle arti, e da qualunque altro da quali essi possano cavare le notizie delle dette persone con farsi dare le note di tutte le famiglie, e persone di esse quartiere per quartiere destintamente, e di quelli che sono decimati, e vanno per l'arti, e ancora per poter venire in più esatta cognitione di tali persone di procedere per via di descriptione delle Parrocchie delle vie, e strade della Città e in qualunque altro modo che parrà loro a proposito, e con autorità di poter eleggere altre persone a loro beneplacito che sieno atte per tal bisogno, e di valersi ancora dei mazzieri di lor Signorie Illustrissime, e altri della famiglia del palazzo secondo che al bisogno del negotio richiederà e far quanto prima le liste e note di tali persone quartiere per quartiere, e consegnarla in cancelleria di lor Signorie Illustrissime perchè a ciascuno si possa poi far la notificatione di sopra ordinata per via de mazzieri con polizza in stampa a tutti quelli che saranno descritti in dette note, liste da farsi come sopra. Ricordando a ciascheduno che ne negotj loro commessi usi diligenza e sollecitudine come richiede il presente bisogno, e la natura di negotio così pio. Riservando lor Signorie Illustrissime al Magistrato loro Supremo di dare altri ordini che si reputeranno necessari, ed opportuni, e che di mano in mano occorressero con tutti gli annessi, e dipendenze opportune per l'effetto predetto, e che tanto si desidera dalla prefata S. A. S. e da lor Signorie Illustrissime per beneficio, sovvenimento e ajuto della sua diletteissima Città di Fiorenza, e di tutto il suo amato Popolo. Esortando perciò ciascuno paternamente che con gli effetti procuri, e cerchi d'imitare con dette loro oblationi, e volontarie offerte la pietà di S. A. S. delle Serenissime Arciduchessa, e Madama, e Serenissimi Principi del sangue, quali con larga mano, e largità grande hanno mostrato la bontà dell'animo loro, e di adempire l'obbligo che tiene per Cristiana pietà di sovvenire al suo prossimo caduto, e ridotto in tal necessità per il che non viene alcuno scusato quando può, & ha facultà di poterlo fare ancora in termine di coscienza di sollevarlo, e ajutarlo.

Mandantes &c.

Vincentio Marcheschi Cancell.

- *Bando contro i mendicanti, e proibitione delle ferie in tempo di quaresima del dì 7 marzo 1630 (XVI, p. 104)*

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S. A. S. gli Signori Offitiali di Sanità della Città di Fiorenza.

Poichè ormai si vede che il male di contagio nella Città di Firenze, per gratia di Sua Divina Maestà, è quasi totalmente estinto, volendo tor via ogni occasione, che di nuovo non sia portato in detta Città, o da chi ne abbia qualche infetione allargato, & giudicando, che ne sia pericolo evidente mentre si permettesse che entrassero di fuori persone mendicanti tanto forestieri quanto delli Stati di S. A. S. Et che i predetti andassero mendicando per la Città, e considerato che non resta ad alcuna persona urgente necessità di domandare limosine, atteso che per i buoni ordini dati da Sigg. deputati sopra le cultivationi, d'ordine di S. A. S. in tutti i luoghi del contado da gentiluomini, e cittadini si cultiveranno i proprj beni, & i lavoratori di terre, e pigionali che stanno fuori avranno occasione di lavorare, e guadagnarsi il vitto

Li poveri che sono in necessità, e che non possono aiutarsi saranno sovvenuti dentro al circuito delle cinque miglia da dieci commissari deputati a tale opera pia.

Li poveri che si trovano nella medesima necessità dentro alla città di Firenze parimenti aranno sovvenimento necessario da poter vivere somministratoli come a quelli di fuori per ordine e comandamento di S. A. S.

E quelli che già solevano mendicare, e che non avevano abitatione ferma dove essere spesati sono di già ritirati nelli Spedali, che ci sono uno dentro, l'altro fuori della Città di Firenze.

E considerato perciò, che senza pericolo di far perire di fame o ridurre in estrema necessità alcuna persona, si può liberamente proibire a tutti l'andar mendicando per assicurarsi da ogni accidente di male che per tal causa ne potesse seguire, onde mossi dalle predette, & altre ragioni.

Fanno per il presente pubblico bando bandire, notificare, & espressamente comandare a tutti tanto forestieri quanto delli Stati di S. A. S. e tanto di fuori quanto della Città di

Firenze, così uomini come donne, o fanciulli, che in modo alcuno non ardischino ne presumino d'andare accattando e mendicando per la Città di Firenze in qualsivoglia luogo di essa sottopena a chi trasgredirà dell'arbitrio del Magistrato loro da estendersi fino alla galera, all'asino, e frusta, & altre pene afflittive di corpo, che secondo la qualità de trasgressori parranno potersi eseguire, avvertendo che si terrà diligente cura di dette trasgressioni, e dalli trasgressori non si accetterà escusatione alcuna.

Inoltre per levar via l'occasione delle radunate de popoli, delle quali ancora ne resulta manifesto il pericolo della dilatatione del male di contagio, per il presente bando si proibisce tutte le ferie solite farsi con occasione de perdoni, che si fanno nel tempo della quaresima tanto dentro quanto fuori della Città, che però non sia alcuno che ardisca, o presuma in qualsivoglia modo, o sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore di vendere, o comprare alcuna cosa di qualsivoglia sorte ne luoghi dove si fa, o si passa per andare a detti perdoni nel modo, che si è usato per gl'altri anni sottopena della cattura, e della perdita della roba che si tenesse a mostra, applicata all'ofitio per le spese, e di più dell'arbitrio del Magistrato loro. Dichiarando, che non si accetterà escusatione alcuna da quelli che trasgrediranno.

Mandantes &c.

Niccolò Magnani Cancell.

- *Rinovazione del Bando contro li Birboni, e Vagabondi del dì 3 agosto 1671 (XVIII, p. 300)*

Il Serenissimo Gran - Duca di Toscana, e per S. A. S. gl'Illustrissimi Sigg. Ufitali di Sanità della Città di Firenze &c.

Restando lor Sigg. Illustriss. informate delli sconcerti, & apprensioni che hanno causato in alcune Città della Lombardia diversi vagabondi, e birbanti seminando untioni credute vanamente dai popoli di qualità atta ad introdurre la peste, e volendo perciò tor via ogni timore, che potesse derivare dal sospetto, e dalla voce tanto avanzata contro i detti vagabondi, l'ammissione de' quali è stata sempre reputata dannosa, e molto più si giudica tale nelle presenti contingenze.

Fanno per il presente bando comandare, e comandano a tutti li predetti vagabondi, e birboni, & altri monelli simili forestieri dell'uno e dell'altro sesso, i quali sono soliti d'andare così mendicando, e birbonando, che non ardischino o presumino in modo alcuno d'entrare nelli Stati di S. A. S. o in alcun luogo di essi, dopo che sarà passato tre giorni dal dì della pubblicazione del presente bando, & infra il detto termine di tre giorni, quelli che fussero in detti stati devono essere usciti, e partiti di quelli, sotto pena a gli uomini, che contraffaranno a quanto di sopra, della galera a beneplacito di S. A. & alle donne di stare in berlina con mitera, e di più dell'arbitrio del Magistrato loro, volendo che li bargelli, & esecutori di qualsivoglia sorte sieno tenuti, e devino far cattura di detti trasgressori, e condurli nelle carceri di Firenze al bargello, e fuori al più vicino rettore del criminale, acciò si possa procedere contro di loro alle suddette pene sommariamente, e senza lunghezza di processo. E tutto a chiara notizia di ciascuno &c. Mandantes &c.

- *Rescritto a favore de' carcerati poveri del 23 agosto 1684 (XIX, p. 345)*

FORMULA DELLA FEDE DA FARSI DAL CURATO:

Io Infrascritto Curato della Chiesa diavendo avuto la Fede di due Testimoni circa la povertà di N.....mio Popolano che di presente si trova carcerato nel Bargello e di mia propria scienza attesto detto N.....sia povero e non abbia il modo da poter pagare le spese di Procuratori, Processi, e Ministri per la di lui difesa, e Scarcerazione, e perciò sia meritevole di godere di benefizi e privilegi conceduti a Poveri e specialmente di essere difeso gratis dal Procuratore de Poveri gratis, e di essere sovvenuto dalle carità e limosine de Signori Buonomini di San Bonaventura per la di Lui Scarcerazione, & in fede mi sono sottoscritto di propria mano e con mio giuramento così attesto &c.

- *Bando contro i vagabondi, e Birboni, e Accattoni del dì 22 giugno 1688 (XX, p. 67)*

Il Serenissimo Gran - Duca di Toscana, e per S. A. S. Gli molt' Illustri Signori Otto di Balìa della Città di Firenze. Havendo considerato che si son fatti, e rinnovati più volte i Bandi contro i Birboni, e Vagabondi, e Gente oziosa: e non ostante si trova la Città di Firenze ripiena di poveri, e accattoni dello Stato, e Forestieri, che cagionano per le Chiese molto

fastidio a'Popoli, e impedimento al Culto Divino, e commettono molte indegnità, e delitti: e quando siano catturati, non s'usa contro di loro da Giudici quel rigore, ne li s'impongono quelle pene, che son contenute ne'Bandi.

E volendo pure, che il tutto inviolabilmente s'osservi, e che i Poveri, e oziosi Forestieri eschino prontamente dallo Stato, e quelli che sono dello Stato eschino dalle Città.

Fanno d'espresso ordine di S. A. S. di nuovo proibire, e bandire dalla Città, e Dominio di Firenze, e da qualsivoglia luogo del detto Dominio (comprendendo la Città, Contado, e Montagna di Pistoia, e qualsivoglia altro luogo esente, e privilegiato) tutti i Birboni, e Vagabondi, e gente oziosa Forestiera dalla Città di Firenze tutti gli Huomini, e Donne tanto Forestieri, che dello Stato abili a poter lavorare e far qualsivoglia esercizio permesso, che vivino oziosamente. Di modo che fra cinque giorni dalla pubblicazione del presente Bando siano i Forestieri sgombrati e usciti dalla Città, e dallo Stato, e quelli che sono dello Stato fra tre giorni siano esciti dalla Città: ne più vi tornino sotto pena a gli Huomini maggiori di quindici anni della Galera a bene placito di S. A., e alle Donne, e minori di quindici compiti della Frusta, o Berlina con la Mitra; e nelle medesime pene rispettivamente incorrino tutti quelli delle sopradette condizioni che non abitino di presente nella Città, o nello Stato, se in avvenire passati quaranta giorni dal dì della pubblicazione del presente Bando da farsi in Firenze, verranno per alcun tempo ad abitare, o stare nella detta Città, o Stato rispettivamente, e s'incarica al Bargello la precisa, e diligente cura di tener sempre la Città netta da simil gente, e non derogando però col presente Bando a gli altri pubblicati sopra questa medesima materia per il passato, anzi vuole S. A. & espressamente comanda, che siano inviolabilmente osservati, e da'Giudici praticate, e imposte le pene in essi e nel presente Bando contenute, levando a' medesimi ogni arbitrio di diminuirle senza legittima causa, e che siano spedite sommariamente, e senza lunghezze di processo le cause di tali contravvenzioni, e fatte prontamente eseguire le pene, il tutto a chiara notizia di ciascuno, Mandantes & c.

Gio. Silvio Caterini Canc. Mag.

- *Lettera con cui si vieta al Magistrato de' Pupilli di prender le Cause de' Poveri del dì 25 luglio 1695 (XX, p. 376)*

Illust. e Clar. Sig. Pad. Col.

Considerando il Padron Serenissimo che li Poveri per le loro Cause in virtù di molte riforme restono a sufficienza provisti con li Tribunali del Supremo Magistrato, e de CC. di LL. mi ha comandato di far sapere a VS. Illustrissima, che è mente dell'A. Sua, che il Magistrato de Pupilli da quì in avanti non riceva ne conosca quelle Cause che col solo pretesto della povertà gli fussero in qualsivoglia modo portate; Non intendendo S. A. restringere l'autorità del Magistrato nell'altre cause di mutoli, sordi, a natura mentecatti, prodighi, furiosi, dilapidatori, vedove, & altre persone miserabili, che può conoscere in virtù delle sue Leggi, e riforme; dovrà però VS. Illustriss. ordinare a chi occorre che così resti eseguito, e farà registrare in codesta Cancelleria la presente per l'intera osservanza de comandamenti dell' A. S. con che fo a VS: Illustrissima devotissimo reverenza

Di Casa 25. Luglio 1695

Devotissimo Serv. Obbl.

Pier Matteo Maggi

- *Bando sopra gli Accattoni del dì 24 aprile 1727 (XXIII, p. 67)*

Il Serenissimo Gran - Duca di Toscana, e per S. A. R. Gl'Illustriss. Signori Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Considerando la R. A. S. l'abuso grande nell'accattare introdotto da qualche tempo in questa Città di Firenze in cui molta gente oziosa di ogni sesso, e di ogni età si è data ad andar mendicando, benché alla sia abile, e capace di fare qualche esercizio, e lavoro con tirar su, ed avvezzare i Padri, e le Madri anco li loro Figliuoli benchè piccoli ad andar mendicando, e intraprendere una vita libera, e oziosa, il che poi serve di fornimento a molti vizi, e da motivo che seguino latrocini, assassinamenti, ed altre cattive, e scandalose operazioni, servendo tal molteplicità di gente oziosa anco d'incitamento a forestieri di venire tanto Uomini, che Donne a mendicare per la Città, talmente ella si ritrova ripiena d'interè famiglie forestiere, e volendo la R. A. S. con la sua paterna pietà provvedere a

tanti disordini, acciocché quelli che sono attualmente abili al lavoro possano impiegarsi in qualche esercizio, e quei che sono di presente per l'età loro incapaci, possano col prendere da loro maggiore buono esempio abilitarsi, e rendersi atti a procacciarsi il vitto in qualche Arte, e quelli poi che per qualche imperfezione corporale sono costretti ad andar elemosinando non restino privi da forestieri dell'altrui sussidio caritativo perciò riducendo a memoria, e l'antiche Leggi promulgate in diversi tempi contro i Vagabondi, e Birboni, ed altre persone oziose contenute nel presente Bando degli spettabili Sigg. Otto del dì primo Luglio 1716. e rinnovando il Bando sopra l'accatto de poveri fatto da Lor Signorie Illustrissime sotto dì 13 Gennaio 1701, ed in augumento delle dette Leggi.

Fanno pubblicamente bandire, e notificare come dal giorno della pubblicazione del presente Bando in futuro resta proibito indispensabilmente ad ogni, e qualunque persona di qualsiasi sesso, ed età l'andare ad accattare per la Città di Firenze, in qualunque luogo, sì Sacro, come Profano, ed in qualunque tempo senza la permissione, o licenza dei Signori Deputati sopra i poveri della Congregazione di San Giovanni Battista, e senza i soliti segni che a tale effetto saranno distribuiti dalla detta Congregazione alla pena per chi contravverrà che alla medesima Congregazione parrà più conveniente tanto rispetto al sesso, che all'età all'arbitrio della qual Congregazione si rimette il conoscere, e punire i trasgressori da estendersi tale arbitrio in conformità all'altre Leggi sopra di ciò emanate fino alla galera.

E rispetto ai forestieri, tanto Uomini, che Donne intimano, e notificano a tutti e ciascheduno di essi di qualunque sesso, ed età siano, che fra otto giorni dal dì della pubblicazione del presente bando debbino avere indispensabilmente sgombrato dalla Città, e da tutti i felicissimi Stati di S. A. R., sotto pena agl'Uomini maggiori di anni quindici a poter lavorare della galera, e alle Donne sane, e similmente capaci a poter lavorare, della frusta sull'asino da eseguirsi per i luoghi pubblici, ed a quelli Uomini, e Donne di qualunque età benché non fossero validi, ma incapaci al lavoro di due strappate di corda in pubblico, ed altre pene arbitrarie delle quali dalla medesima Congregazione saranno giudicate capaci le loro persone, e sotto l'istesse pene viene intimato a qualunque persona di qualsiasi sesso, ed età che non sia a notizia della Città di Firenze, e non abbia

quella abitata familiarmente almeno per lo spazio di anni dieci continovi benché suddita dell'A. S. il partire dalla detta Città nel termine di giorni otto della pubblicazione del presente Bando, mentre non abbia fatto costare alla detta Congregazione, e suoi Signori Deputati di avere intrapreso qualche esercizio nel quale continuamente esercitandosi possa procacciarsi il vitto. Commettendo alla detta Congregazione dei Poveri privatamente il conoscere di dette trasgressioni sommariamente con fare che la presente sia inviolabilmente osservata. E tutto &c.